



COMUNE DI SONDRIOS

(Provincia di Sondrio)



DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Servizi di ingegneria e architettura

Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia

procedura: aperta art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 36 del 2023

Adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori, relativi all'intervento di completamento del restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra – Lotto A)

CUP: H79D24000110004

CIG: BA43C84D01

PREMESSE..... 4

Art. 1. Individuazione dell'appalto	4
Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile del progetto (in breve «RUP»)	5
Art. 3. Profilo di committente	5
Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura.....	5
Art. 5. Definizioni utilizzate:	6
Art. 6. Definizioni e disciplina in materia di qualificazione dei lavori oggetto dei servizi	9

1. Capo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE..... 11

1.1. Piattaforma Telematica di negoziazione	11
1.2. Identificazione degli Operatori economici e presentazione dell'Offerta	12
1.3. Presentazione dell'offerta	12
1.4. Altre informazioni	14

2. Capo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara	15
2.1.1. Atti amministrativi propedeutici	15
2.1.2. Documentazione a base di gara	15
2.2. Chiarimenti	16
2.3. Comunicazioni	17
2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, altre prescrizioni generali	18
2.4.1. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso	18
2.4.2. Clausole di prevalenza	18
2.4.3. Lingua e valuta utilizzate	19

3. Capo 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI

3.1. Durata	22
3.2. Opzioni e rinnovi, modifiche al contratto.....	23
3.3. Suddivisione in lotti	23
3.4. Costo della manodopera o costo del lavoro o del personale impiegato.....	24

4. Capo 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Operatori economici che possono concorrere.....	24
4.2. Particolari fatti-specie di Offerenti.....	25
4.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici	25
4.2.2. Altre forme plurisoggettive di offerenti.....	25
4.3. Divieto di partecipazione plurima	26

5. Capo 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

5.1. Motivi di esclusione di natura penale (art. 94, comma 1, del Codice)	28
---	----

5.2.	Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 94, comma 2, del Codice).....	29
5.3.	Destinatari dei motivi di esclusione (art. 94, comma 3, del Codice).....	29
5.4.	Esclusione per omessi pagamenti (art. 94, comma 6, del Codice)	29
5.5.	Esclusioni riferite all'Operatore economico (art. 94, comma 5, del Codice)	30
5.6.	Cause di esclusione non automatica (art. 95, del Codice)	30
5.6.1.	<i>Disposizioni particolari sull'esclusione (art. 96 del Codice)</i>	32
5.6.2.	<i>Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 97 del Codice)</i>	33
5.7.	Cause di esclusione obbligatorie previste dalla legge di gara	34
6.	Capo 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)	35
6.1.	Idoneità professionale	35
6.2.	Capacità economica e finanziaria.....	36
6.3.	Capacità tecniche e professionali.....	36
6.3.1.	<i>Avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria</i>	36
6.3.2.	<i>Unità di personale tecnico impiegate nel triennio antecedente</i>	39
6.3.3.	<i>Titoli di studio e professionalità specifiche (staff o gruppo di lavoro)</i>	40
6.3.4.	<i>Sistema di garanzia della qualità</i>	41
6.3.5.	<i>Disposizioni speciali per le società</i>	41
6.4.	Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate	42
6.4.1.	<i>Equiparazioni tra le forme di partecipazione e requisiti comuni</i>	42
6.4.2.	<i>Requisiti dei Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Offerenti</i>	42
6.4.3.	<i>Giovane professionista</i>	43
6.4.4.	<i>Operatori economici cooptati</i>	43
6.4.5.	<i>Modifiche soggettive alle Forme aggregate</i>	44
6.4.6.	<i>Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto e sub-raggruppamenti</i>	44
6.5.	Indicazioni per i Consorzi di cooperative e i Consorzi stabili	44
7.	Capo 7. AVVALIMENTO	46
7.1.	Non ammissione del ricorso all'avvalimento.....	46
8.	Capo 8. SUBAPPALTO	47
	Capo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	48
9.1.	Clausole sociali, rispetto parità di genere e diritto al lavoro delle persone con disabilità	48
10.	Capo 10. GARANZIA PROVVISORIA	49
11.	Capo 11. SOPRALLUOGO	50
11.1.	Presenza dei luoghi	50
12.	Capo 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC	51
12.1.	Pagamento del contributo a favore di ANAC.....	51
12.2.	Sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE 2.0)	52
12.3.	Trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale	53
13.	Capo 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI	54
13.1.	Presentazione dell'Offerta	54
13.2.	Sottoscrizioni della documentazione amministrativa	54
14.	Capo 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	56
14.1.	Disciplina del soccorso istruttorio	56
14.2.	Soccorso istruttorio informale	57
15.	Capo 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A»)	58
15.1.	Contenuto della Documentazione amministrativa	58
15.2.	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	58
15.3.	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	59
15.4.	Documentazione degli Operatori economici	60
16.	Capo 16. OFFERTA TECNICA (Busta «B»)	62
16.1.	Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica	62
16.2.	Confezionamento dell'Offerta tecnica	64
16.3.	Condizioni applicate all'Offerta tecnica	65
17.	Capo 17. OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)	67
17.1.	Offerta di ribasso sul prezzo	67
18.	Capo 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	68
18.1.	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	68
18.1.1.	<i>Specificazione dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica</i>	69
18.1.2.	<i>Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica</i>	70
18.2.	Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica	71
18.3.	Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica (peso 30).....	72
18.4.	Attribuzione dei punteggi totali e formazione della graduatoria	73

19. Capo 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	74
20. Capo 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	75
21. Capo 21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	75
22. Capo 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	78
22.1. Gestione delle Offerte tecniche	78
22.2. Apertura delle Offerte economiche	78
23. Capo 23. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	80
23.1. Disciplina della verifica	80
23.2. Contenuto delle giustificazioni	80
23.2.1. Contenuto specifico delle giustificazioni	80
23.2.2. Giustificazioni in materia di costo della manodopera (qualora richiesta)	82
24. Capo 24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	83
24.1. Aggiudicazione	83
24.1.1. Adempimenti preliminari	83
24.1.2. Provvedimento di aggiudicazione e conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione	83
24.1.3. Codici di comportamento e provvedimenti per la trasparenza	84
24.2. Stipula del contratto.....	84
25. Capo 25. ALTRE CONDIZIONI	86
25.1. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	86
25.2. Accesso agli atti	86
25.3. Trattamento dei dati personali	87
26. Capo 26. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA	89
26.1. Risoluzione delle controversie	89
26.2. Riserva di aggiudicazione	89
Allegati:	90
- a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.....	90
- b) DGUE: modello del DGUE specifico per la presente gara (Punto 15.2)	90
- c)-DGUE: DGUE modalità digitale disponibile sulla piattaforma MIAP di SINTEL (Punto 15.2)	90
- d) Patto di integrità.....	90
- e) Modello Offerta.....	90
- f) Schema di calcolo dei corrispettivi (Capo 3, commi 2 e 3):	90

PREMESSE

Art. 1. Individuazione dell'appalto

1. Questa Stazione appaltante, in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in breve «**Codice dei contratti**») e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (in breve «**Direttiva**»), affida i servizi di ingegneria e architettura (in breve «**S.I.A.**») indicati nella Documentazione di gara, mediante scelta del contraente con le modalità e le condizioni previste dal presente Disciplinare di gara, adottando la decisione a contrarre con determina n. XXX in data XX/02/2026, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del **Codice dei contratti** e dell'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000. A tale scopo rende noto:
 - a) denominazione dell'appalto conferita dalla Stazione appaltante: Adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori, relativi all'intervento di: Completamento del restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra – Lotto A);
 - b) importo complessivo a base di gara determinato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 16 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, integrato dall'Allegato I.13 del Codice dei contratti (in breve «**Decreto parametri**»), euro **478.567,03**, secondo le previsioni stabilite dalla Documentazione di gara;
 - c) scelta del contraente mediante la procedura aperta di cui agli articoli 3, comma 1, lettera f) dell'allegato 1 e 71 del Codice dei contratti e all'articolo 27 della Direttiva (in breve «**Procedura aperta**»);
 - d) il criterio di aggiudicazione è quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa per l'intero appalto in Lotto unico sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 108, comma 4 del Codice dei contratti;
 - e) in tutti i casi l'elemento prezzo sul quale è richiesto e offerto il ribasso percentuale nell'ambito del criterio di cui alla lettera d) è basato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi della precedente lettera b), l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del codice dei contratti;
 - b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara è assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo il metodo di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13, di natura non lineare e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico del 30 per cento.
 - f) l'importo complessivo di cui alla lettera b) costituisce a tutti gli effetti l'importo dell'elemento prezzo o costo di acquisizione del servizio e valore stimato dell'appalto, lo stesso importo e l'importo soggetto a ribasso di cui alla lettera e) sono ritenuti e accettati dalle parti come conformi e rispettosi degli articoli 1 e 2 comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49 (in breve «**Equo compenso**»);
 - g) la finalità perseguita dal contratto da affidare è costituita dalle prestazioni di cui alla lettera a), per la realizzazione dell'intervento di cui alla lettera b);
 - h) l'intera procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di cui al Capo 1;
2. Sono adottati i seguenti riferimenti dell'intervento:
 - a) codici identificativi indicati:
 - CUP: H79D24000110004;
 - CIG: BA43C84D01;
 - Codici CPV prevalenti: 71220000-6;
 - Luogo di esecuzione: Comune di Sondrio; codice NUTS **ITC44**;
3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti, il servizio in affidamento deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (in breve «**CAM**») approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025 «**CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI E OPERE DI INGEGNERIA CIVILE, ESECUZIONE DI LAVORI, INCLUSI GLI INTERVENTI DI**

COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO» (in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025), e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento ai requisiti per la progettazione e l'esecuzione di interventi edilizi. Resta ferma la prevalenza delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio laddove i CAM risultino tecnicamente incompatibili con il restauro conservativo del castello o non applicabili per i sistemi tecnologici da applicare su indicazione della Soprintendenza.

Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile del progetto (in breve «RUP»)

1. Sono altresì individuati i seguenti riferimenti della Stazione appaltante:
 - a) Stazione appaltante: Comune di Sondrio Piazza Campello 1 - 23100 Sondrio;
 - b) Identificativi fiscali:
 - Codice fiscale e partita IVA 00095450144;
 - Codice univoco ufficio (registrato all'IPA per la fatturazione elettronica): UFEMQG;
 - c) URL (sito istituzionale): <https://www.comune.sondrio.it>
 - d) e-mail: ufficiotecnico@comune.sondrio.it
 - e) domicilio digitale (PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it
 - f) RUP: arch. Giuseppe Succetti – Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Sondrio
 - e-mail dedicata del RUP: contratti@comune.sondrio.it
 - telefono dedicato del RUP: 0342 526395, 0342-526230
 - g) Responsabile del procedimento di gara: Dott. Livio Tirone

Art. 3. Profilo di committente

1. Il «**Profilo di committente**» è la sezione del sito informatico della Stazione appaltante o della Centrale di committenza di cui all'articolo 28, comma 2, 30, comma 5, del Codice dei contratti, accessibile all'indirizzo internet <https://www.comune.sondrio.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/>.

Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura

1. Nel disciplinare di gara (in breve «**Disciplinare**»), parte integrante sostanziale del bando di gara:
 - a) il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito il giorno **30 marzo 2026, alle ore 16:30**;
 - b) la prima seduta di gara è convocata presso la sede del Comune in Sondrio, Piazza Campello n. 1, per le ore 09.30 del primo giorno feriale successivo alla data di cui alla lettera a), salvo diversa comunicazione;
 - c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio, pertanto:
 - le offerte tardive non sono ammesse e sono irrimediabilmente escluse;
 - fatto salvo l'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti, il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta.
2. L'Offerta, dopo il termine di scadenza di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile e l'Offerente è vincolato alla propria offerta per **180** (centottanta) giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta e comunque per un tempo non superiore ad altri **180** (centottanta) giorni; il mancato riscontro positivo alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come comportamento concludente di rinuncia dell'Offerente alla partecipazione e la relativa Offerta è archiviata;
3. Nel disciplinare:
 - a) sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
 - b) ogni riferimento e contenuto di un punto, sezione, paragrafo o Capo contrassegnati da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate con più caratteri dei quali il primo o i primi sono in comune con il punto, sezione, paragrafo o Capo immediatamente precedente, secondo una struttura gerarchica;
 - c) tutti i termini, ove non diversamente specificati, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento reso pubblico con le modalità

- di cui al punto 2.3.
4. Ai sensi dell'art. 17 c. 3 e 83 e dell'allegato I.3 del Codice degli Appalti la durata massima prevista per la procedura di gara è individuata in 9 mesi.

Art. 5. Definizioni utilizzate:

1. Ferme restando le definizioni riportate all'interno del corpo del testo del disciplinare, corredate dall'indicazione («**in breve**»), nonché, in via suppletiva, le definizioni di cui agli articoli da 1 a 3, dell'Allegato I.1, del Codice dei contratti, anche con riferimento alle Premesse e all'intera Documentazione di gara, sono assunte le definizioni di cui al presente articolo. Definizioni di legge o in forza di legge o di stretta derivazione normativa, nel testo vigente e applicabile alla data di indizione della gara:
 - a) in ordine di priorità e prevalenza:
 - «**Direttiva**»: la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 - «**Codice dei contratti**»: il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con i relativi Allegati, modificato e integrato con il decreto correttivo di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
 - «**Codice antimafia**»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - b) «**decreto governance PNRR**»: il decreto-legge 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e semplificazione delle procedure) e s.m.i., pertinente ai soli investimenti finanziati in tutto o in parte nell'ambito del PNRR, del PNC o del PNIEC;
 - c) «**decreto n. 81 del 2008**»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, conseguentemente:
 - c.1) «**PSC**»: il Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 8, lettera a) dell'Allegato I.14 del Codice dei Contratti e dell'articolo 100 del decreto n. 81 del 2008;
 - c.2) «**CSP**» e «**CSE**» rispettivamente il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 91 del decreto n. 81 del 2008 e il relativo professionista coordinatore e il coordinamento (e il coordinatore) per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008 e il relativo professionista coordinatore;
2. Definizioni in materia di informatizzazione e digitalizzazione:
 - a) «**CAD**»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i relativi regolamenti e linee guida di attuazione emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (in breve «**AGID**»);
 - b) «**Piattaforma**» o «**Piattaforma telematica**»: la Piattaforma telematica certificata di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'Allegato I.1, del Codice dei contratti, ai fini procedurali di cui agli articoli 25, 29, 88 e 159, del medesimo Codice dei contratti, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148, individuata e descritta al Capo 1;
 - c) «**domicilio digitale**» oppure «**PEC**»: l'indirizzo di posta elettronica certificata secondo lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015 (in breve «**eIDAS**») valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale e compatibile con il sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata.
 - c-bis) «**ambiente di condivisione dei dati**», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del

- patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;
- c-ter) «**coordinatore dei flussi informativi**», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;
- c-quater) «**gestore dei processi digitali**», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;
- c-quinquies) «**contenitore informativo insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica**»;
- c-sexies) «**modello informativo**», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;
- c-septies) «**livelli di fabbisogno informativo**», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;
- c) «**decreto BIM**»: il decreto ministeriale 1° gennaio 2017, n. 560, come integrato dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312 e conseguentemente:
- d) «**BIM**» e «**CIBIM**» rispettivamente:
- d.1) «**Building Information Modeling**» (Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione), secondo la norma UNI 11337, il sistema di progettazione informatizzata di cui agli articoli 21 e 43 e all'Allegato I.9, del Codice dei contratti e al Decreto BIM, che costituisce il modello elettronico del progetto e dell'esecuzione di quanto progettato, nel livello di definizione e con le modalità applicative previste dal CIBIM;
- d.2) «**Capitolato Informativo del sistema BIM**» di cui all'articolo 7 del decreto BIM, con i contenuti relazionati al modello elettronico nell'ambiente di condivisione dei dati, ai sensi rispettivamente del comma 1 e del comma 5 del predetto decreto BIM (ove previsto in quanto obbligatorio).
3. Altre definizioni adottate:
- a) «**DGUE**»: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, commi 3 e 4, del Codice dei contratti e all'articolo 59 della Direttiva e dell'Allegato 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7, della Commissione del 5 gennaio 2016 e alla nota in data 30 giugno 2023 del Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibile avente ad oggetto «*Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*», come adattato alla presente gara, descritto al punto 15.2 e il cui modello è disponibile tra la Documentazione di gara sulla Piattaforma di cui al comma 2, lettera b.); è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento e disponibile;
- b) «**White list**»: l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori tenuto dalla competente Prefettura - Ufficio territoriale del governo, ai sensi del d.p.c.m. 18 aprile 2013 (in G.U. n. 164 del 15 luglio 2013), come modificato dal d.p.c.m. 24 novembre 2016 (in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del Codice antimafia; è equiparata alla white list l'iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016;
- c) «**DNSH**»: i principi cosiddetti «Do No Significant Harm» con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e agli Atti delegati della Commissione UE del 4 giugno 2021, secondo la «*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*» con riferimento alle specifiche Schede Tecniche di mitigazione pertinenti alla Missione e alla Componente di cui all'articoli 1, comma 2, lettera d), delle Premesse, aggiornata con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ragioneria Generale dello Stato 14 maggio 2024, n. 22;
- d) «**Codice delle pari opportunità**»: il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», attuato dal

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023) recante «*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati*».

4. Sono assunte le seguenti definizioni di carattere specifico:

- a) **«Data di indizione della gara»:** ai fini degli effetti giuridici la data di pubblicazione del bando di gara, di cui il presente documento è parte integrante e sostanziale;
- b) **«Offerta» (ove citata senza altre specificazioni):** convenzionalmente il Plico virtuale telematico, con il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle Buste telematiche distinte e disciplinate dai Capi 15, 16 e 17.
- c) **«Operatore economico»:** una persona fisica o un'entità giuridica, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della Direttiva e all'articolo 66 del Codice, come declinato al Capo 4 del Disciplinare, che opera in autonomia professionale o imprenditoriale, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, che esercita un'attività economica, offrendo servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento:
 - che agisce individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata di cui alla lettera e), consorzio o consorziato;
 - costituito come ausiliario dell'Offerente ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti;
 - cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda all'Offerente a condizione che il relativo contratto sia trasmesso alla Stazione appaltante e per il previo accertamento dei requisiti richiesti, che devono permanere per l'intera durata del contratto in affidamento e che, in caso di affitto, abbia durata non inferiore a quella prevista da quest'ultimo;
- d) **«Offerente»:** un Operatore economico che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che partecipano unitariamente e presentano un'unica offerta in solido tra loro;
- e) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici riuniti, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva, così declinati nel diritto interno:
 - raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali) di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti, sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (ovvero con il solo impegno a costituirs formalmente dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 68, commi da 5 a 13, del Codice dei contratti);
 - contratti di rete costituiti da Operatori economici (cosiddetti retisti) ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 - altri raggruppamenti, consorzi e associazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- f) **«Rapporto diretto»:** il rapporto giuridico intercorrente tra l'Operatore economico e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica (titolarità dello studio individuale o contitolarità dell'associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, dipendenza dall'Operatore economico mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile, diversi dai professionisti di cui alla lettera g);
- g) **«Consulente o Collaboratore»:** professionista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, ovvero dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4 o dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del d.m. n.263 del 2016, purché con un rapporto stabile con l'Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA. Non sono considerati Consulenti o Collaboratori i titolari di:
 - contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;

- prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.
- h) «**Linee guida**»: le seguenti linee **non** vincolanti, nei limiti e alle condizioni del disciplinare, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve «**ANAC**»), ai sensi dell'articolo 225, comma 16, del Codice dei contratti e solo in quanto compatibili con il diritto sopravvenuto:
- «**Linee guida n. 1**» le linee guida recanti «*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*» approvate da ANAC con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 (in G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);
 - «**Linee guida n. 2**» le linee guida recanti «*Offerta economicamente più vantaggiosa*» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
 - «**Linee guida n. 6**» le linee guida recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*» approvate da ANAC con delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (in G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);
- i) «**importo a base di gara**» ovvero «**elemento prezzo o costo di acquisizione del servizio**»: l'importo complessivo a base di gara determinato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 16 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) integrato dall'Allegato I.13 del Codice dei contratti, in breve «**Decreto parametri**», come individuato nello «schema di calcolo dei corrispettivi» in appendice alla Documentazione di gara;
- l) «**importo soggetto a offerta di ribasso**» la quota dell'importo a base di gara di cui alla lettera i) soggetto a ribasso, ai sensi dell'articolo 41, comma 15-bis del codice, basato nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi della precedente lettera i), l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del codice dei contratti pubblici;
 - b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara è assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

Art. 6. Definizioni e disciplina in materia di qualificazione dei lavori oggetto dei servizi

1. Con riferimento specifico ai servizi di ingegneria e architettura, sono infine assunte le seguenti definizioni:
 - a) «**Decreto parametri**» il decreto del Ministero della giustizia 16 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) comprese le seguenti tavole allegate dello stesso decreto come modificate e integrato dall'Allegato I.13 del Codice dei contratti:
 - «**Tavola Z-1**» recante «categorie delle opere, il loro grado di complessità (in breve «G»), la classificazione dei servizi e le corrispondenze»;
 - «**Tavola Z-2**» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
 - b) «**Classificazione**» o «**Classificazione dei lavori**»: la categoria dei lavori oggetto dei servizi tecnici da affidare, identificata con la sigla «**ID-Opere**» nella Tavola Z-1 del Decreto parametri, con la destinazione funzionale, la relativa declaratoria di identificazione e il pertinente grado di complessità.
2. In applicazione dei criteri di analogia e ragionevolezza, di prevalenza delle caratteristiche sostanziali prevalenti sulle formalità, non discriminazione, omogeneità dei lavori e delle prestazioni sulla base di condizioni oggettive e di fatto, ai fini di una ragionevole coerenza sostanziale tra i lavori oggetto delle prestazioni in affidamento e i lavori oggetto dei Servizi prestati in precedenza, considerata la non completa assimilazione delle classificazioni di cui alla tavola Z-2 rispetto alle declaratorie dell'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché le non coerenti impostazioni delle stesse classificazioni in rapporto ai gradi di complessità delle stesse, al fine di consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, al Capo 6 del disciplinare sono operate parziali deroghe al Capo V delle Linee guida n. 1 e all'articolo 8 del Decreto parametri.
3. «**CCNL**» il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, per il settore merceologico più affine a quello preso in considerazione ovvero il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, di cui agli articoli 11, comma 1, 41, comma 13, e 119, comma 14 e dell'allegato I.01 del Codice

dei contratti; nel caso di specie individuato nel contratto «dipendenti degli studi professionali», con il codice «**H442**» attribuito dal CNEL e dall'INPS, stipulato da Confprofessioni per più di 128.000 aziende datoriali e FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL per più di 317.000 lavoratori (in breve «**CCNL**». Nel caso di cui al punto 3.4, comma 3, con il termine del presente comma è definito anche il diverso contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, per il settore merceologico più affine a quello preso in considerazione ovvero il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, dichiarato dall'Appaltatore in fase di gara e alle condizioni ivi previste.

1. Capo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1. Piattaforma Telematica di negoziazione

1. La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell'attuale normativa vigente, considerando anche l'utilizzo degli strumenti telematici a disposizione, adempiendo, inoltre, ai relativi oneri informativi nei confronti degli operatori economici. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. La Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per lo svolgimento della gara è individuata come «SINTEL» gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A (in breve «ARIA S.p.A.») società strumentale in house di Regione Lombardia, raggiungibile all'URL <https://www.ariaspa.it>. Il Sistema è messo a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6.
2. Lo strumento di cui al comma 1 è una Piattaforma certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e risulta iscritta al registro Piattaforme Certificate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve «ANAC»).
3. Le istruzioni e indicazioni necessari per operare sulla Piattaforma sono liberamente disponibili accedendo all'URL di cui al comma 1, menu «**E-procurement > Strumenti di supporto**», oppure menu «**Bandi e convenzioni**», sottomenu «**Strumenti di supporto**», quindi link «**Guide e manuali**», oppure a seguire sottomenu «**Operatore economico – Piattaforma Sintel**» e infine «**Guide per l'utilizzo**» e «**Ultime novità**», oppure direttamente all'indirizzo: «<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>»
 - a) dove sono reperibili le guide: «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel», «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Necà», «Registrazione e accesso», «Gestione del Profilo» e «Partecipazione alle Procedure»;
 - b) Il funzionamento della piattaforma di eProcurement è attualmente allineato a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, al netto delle modifiche introdotte a partire dal rilascio in produzione del 7 luglio 2023. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023, ARIA S.p.A. sta attivando tutte le azioni necessarie per l'adeguamento normativo della piattaforma. Tale attività di adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio tecnico degli adeguamenti.
 - c) considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento e aggiornamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le informazioni disponibili richiamate al comma 3, lettera a) e seguirne le istruzioni qualora difformi dalle indicazioni fornite nel Disciplinare;
 - d) è disponibile un Contact center (o help desk), dal lunedì' al venerdì dalla 9:00 alle 17:30, come segue:
 - canale di posta elettronica all'indirizzo e-mail: **supportoacquistipa@ariaspa.it**
 - numero verde: **800.116.738** (Contact center l'Italia);
 - numero a pagamento: **+39 0239331780** (Contact center l'estero, in lingua italiana).
4. L'utilizzo della Piattaforma:
 - a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma;
 - b) malleva la Stazione appaltante da ogni responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati o di documenti o nella presentazione della domanda o dell'offerta, di malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle attrezature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di cui al punto 1.1, comma 5, lettera a).
5. La Piattaforma, nell'ambito della gara:
 - a) registra le attività e le operazioni effettuate, le quali:
 - sono attribuite all'Operatore economico che ha effettuato l'accesso;
 - si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

- b) è accessibile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno dalla data di indizione della gara di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), delle Premesse, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Premesse; è fatto salvo il verificarsi di malfunzionamenti, interruzioni o sospensioni tecniche di manutenzione o riparazione nel qual caso trova applicazione l'articolo 25 del Codice dei contratti.

1.2. Identificazione degli Operatori economici e presentazione dell'Offerta

1. La presentazione dell'Offerta è consentita solo agli Operatori che hanno già concluso il processo di «registrazione» o «accreditamento» on line, di cui al comma 2. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la Carta di identità elettronica (CIE) oppure tramite le credenziali già assegnate (nome «**Utente**» e «**password**») o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o altre Forme aggregate, è sufficiente l'identificazione dell'Operatore economico che assume il ruolo di mandatario o capogruppo, il quale interagisce con la Piattaforma automaticamente come delegato dagli Operatori economici mandanti di cui dovrà disporre della pertinente documentazione amministrativa che ad essi si riferiscono.
2. Per gli Operatori economici che accedono per la prima volta in Piattaforma, dopo l'avvio dall'indirizzo di cui al punto 1.1, comma 1, dal menu «**SINTEL Piattaforma di e-procurement**», la registrazione o accreditamento avvengono con il comando «**Registrazione Operatore Economico**» oppure con il comando «**Nuova registrazione**». Completata la registrazione con i dati richiesti seguendo le istruzioni fornite man mano dalla Piattaforma, sono acquisite le credenziali (nome «**Utente**» e «**password**») per operare sulla Piattaforma.
3. Dopo l'identificazione di cui al comma 1, l'Operatore economico può accedere alle gare disponibili e selezionare quella di interesse; ai soli fini della consultazione dei bandi pubblicati sulla Piattaforma si può prescindere dalla identificazione accedendo all'indirizzo <https://www.ariaspa.it> e seguendo il percorso: menu «**Bandi e convenzioni**», sottomenu «**Bandi di gara > Bandi sulla piattaforma Sintel**», link «**Vai al motore di ricerca Bandi su Sintel**»; dalla schermata di ricerca può essere selezionata la procedura alla quale si intende partecipare e consultare la documentazione di gara con i relativi allegati; dalla stessa posizione, con il link «**Accedi alla piattaforma Sintel**», è possibile accedere:
 - a) alla procedura di gara selezionata per la presentazione dell'offerta se l'Operatore economico ha già effettuato l'identificazione ed è già registrato o accreditato ai sensi del comma 2;
 - b) alla procedura di registrazione o accreditamento se l'Operatore economico accede per la prima volta alla Piattaforma.

1.3. Presentazione dell'offerta

1. La presentazione dell'offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l'Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:
 - a) tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 15 (con rinvio alla **busta «A»**):
 - una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 15.1, comma 2, deve essere firmata digitalmente;
 - deve essere caricata sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti;
 - b) successivamente deve essere caricare l'**Offerta tecnica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 16 (con rinvio alla **busta «B»**), convertita in PDF se redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente come richiesto dal presente Disciplinare, compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senza che quest'ultimo sia firmato digitalmente**;
 - c) successivamente per concludere deve presentare l'**Offerta Economica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 17 (con rinvio alla **busta «C»**);
2. L'Offerta economica è espressa compilando il modulo presentato a video, con le indicazioni obbligatorie di

cui al citato Capo 17, scaricandolo dalla Piattaforma, sottoscriverlo con firma digitale e caricarlo sulla stessa Piattaforma nonché scaricando il relativo foglio per l'Offerta Economica disponibile sulla Piattaforma, predisposto dalla Stazione Appaltante, compilarlo con l'offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al citato Capo 17, sottoscriverlo con firma digitale e caricarlo sulla stessa Piattaforma.

3. Fatta sala la deroga di cui al punto 13.2, comma 3, i file della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:

- a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
- b) di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);
- c) i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento.

4. La Piattaforma telematica riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'Offerente. Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:

- a) se il DGUE, con le modalità indicate al punto 15.2, è compilato in ogni sua parte si deve evitare di allegare:
 - copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
 - ulteriori dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, ma allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non trovano collocazione nello stesso DGUE, come previsto al punto 15.3;
- b) in applicazione delle previsioni di cui al presente punto 1.3, comma 2, i files:
 - in formato standard PDF (suffisso «.pdf») devono essere sottoscritti preferibilmente con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CAdES;
 - in formato diverso dal PDF (ad esempio: Word, Excel o analoghi, file di immagini) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES;

- c) **evitare assolutamente** di comprimere file già compressi all'interno di altri file compressi laddove si carichino files zippati;

FILE ZIP FINALE (senza firma digitale) documentazione unica comune al RTI
cartella DGUE e documenti mandataria
cartella DGUE e documenti prima mandante
cartella DGUE e documenti mandante ennesima

- d) se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) **si deve evitare** di firmare digitalmente questo file compresso;

5. Il Sistema guida il concorrente alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine sopra indicato. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. SinTel consente di

salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

1.4. Altre informazioni

1. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del CAD, del Codice dei contratti e dei loro provvedimenti di attuazione, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148 del 2021 e delle Linee guida dell'AGID. Per il suo utilizzo è necessario che l'Offerente sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata (cosiddetto «domicilio digitale») secondo lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015, in breve «eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale e compatibile con il sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata.
2. La Piattaforma dispone e mette a disposizione un'area riservata o un'area personale accessibile solo al singolo Offerente; le attività di interlocuzione e comunicazione di cui al punto 2.2, tra gli Offerenti e la Stazione appaltante, comprese le comunicazioni, le richieste di soccorso istruttorio e le loro evasioni, le ammissioni e le esclusioni, sono e rese disponibili nella stessa area della Piattaforma:
 - a) la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.2, comma 1;
 - b) l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza delle comunicazioni contenute in tale area.

2. Capo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

1. La documentazione di gara comprende, oltre al provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, delle Premesse, i seguenti atti:
 - a) il bando di gara pubblicato tramite la Piattaforma Certificata di cui al Capo 1, mediante l'interoperabilità con la Piattaforma ANAC e agli indirizzi web di cui all'articolo 3 delle Premesse;
 - b) il presente disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del documento di cui alla lettera a);
 - c) il DGUE editabile di cui al punto 15.2, oltre a quello prodotto in modalità Request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in documentazione di gara (allegati sub B e C);
 - d) la Domanda di partecipazione integrata con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie è redatta secondo il modello reso disponibile nella documentazione di gara e costituente l'allegato sub A;
 - e) in attuazione delle norme della lettera a), il «Patto di integrità» contenuto nel documento costituenti l'allegato sub D al presente disciplinare, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26.03.2025, da completare e sottoscrivere da parte del concorrente.
 - f) le istruzioni e le regole tecniche per l'accesso e l'uso della Piattaforma di cui al punto 1.1, comma 3.
2. Costituiscono altresì documentazione essenziale:
 - a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica (in breve «**PFTE**», redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs n. 50 del 2016), che dovrà essere uniformato all'articolo 41, comma 6 e alla Sezione II dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti, composto dagli elaborati elencati/richiamati nel provvedimento di approvazione di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 53 in data 31.03.2021 per la parte riferita al Lotto A).
3. Il disciplinare e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE, sono pubblicati e accessibili sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1 e sul profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse.

2.1.2. Documentazione a base di gara

1. La documentazione posta a base di gara è costituita come segue:
 - a) Schema di contratto disciplinare di incarico (in breve «**Schema di contratto**»), anche con funzione di Capitolato Speciale dei servizi di ingegneria e architettura in affidamento, da completare con gli esiti dell'aggiudicazione affinché assuma la condizione di Contratto da stipulare;
 - b) calcolo dei corrispettivi in base al Decreto parametri, appendice integrante e sostanziale della Documentazione di gara. Il calcolo dei corrispettivi, allegato al presente documento, è stato predisposto con l'indicazione anche delle prestazioni che investono la progettazione definitiva, in quanto, il PFTE posto a base di gara, è stato redatto in vigore del vecchio codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, conseguentemente risulta largamente incompleto e deve essere implementato con le prestazioni di cui all'allegato I.13 del nuovo codice.
2. La documentazione tecnica disponibile ai fini dell'affidamento è la seguente:
 - a) Progetto posto a base di gara, di cui al punto 2.1.1, comma 2, lettera a) progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs n. 50 del 2016;
 - b) Accordo di valorizzazione del Castello Masegra sottoscritto tra il Comune di Sondrio e l'Agenzia del Demanio;
 - c) *Analisi di fattibilità e sostenibilità delle diverse ipotesi di riuso e gestione di Castel Masegra (Sondrio)* – comprensiva dell'approfondimento delle soluzioni ritenute più credibili, nonché dell'analisi di sensitività e di rischio - soluzioni finali, datata 10.03.2020;
 - d) Parere della Soprintendenza competente sul Progetto di Fattibilità di Castel Masegra, prot. n. 0047953 – Ingresso, del 20.12.2021;

- e) Delibera della Giunta Comunale n. 53 in data 31.03.2021 avente ad oggetto “*Intervento di completamento del restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (lotto A e lotto B) e provvedimenti conseguenti*”.

Inoltre si ritiene utile, per una migliore esecuzione del servizio che sarà affidato, di rendere noto sin d'ora, che all'affidatario saranno resi disponibili i seguenti documenti:

- Gli elaborati bidimensionali ed il modello BIM di Castel Masegra (Sondrio), il cui rilievo e modellazione sono stati eseguiti dal Laboratorio Gicarus del Politecnico di Milano, nell'ambito del progetto INTERREG CPRE, la Conservazione Programmata nello spazio Comune Retico;
- Relazioni e studi storico-artistici effettuati nel tempo sul Castel Masegra;
- Analisi e rilievi materici effettuati a suo tempo sulle murature del Castel Masegra;
- Indagini e monitoraggio delle superfici affrescate eseguite dal dott. Marco Realini del CNR;
- Analisi stratigrafica eseguita dal dott. Dario Gallina – archeologo;
- Indagini stratigrafiche eseguite dal restauratore Giorgio Baruta;
- Indagini strutturali per la caratterizzazione delle strutture murarie, eseguita dalla società di ingegneria Foppoli Moretta e Associati;
- Indagini strutturali per l'analisi delle strutture voltate e travature lignee, eseguita dalla società di ingegneria Foppoli Moretta e Associati;
- Prospettazione Ground Penetrating Radar finalizzata alla ricerca di strutture sepolte di interesse archeologico, eseguite all'interno di alcune stanze del Castel Masegra dalla Soc. AR.PA. Ricerche;
- Indagini diagnostiche e scavo archeologico della Corte interna del Castel Masegra, eseguite dalla Soc. AR.PA. Ricerche.

3. La documentazione amministrativa disponibile ai fini dell'oggetto dell'incarico è la seguente:

- a) gli atti di assenso, comunque denominati, rilasciati sul progetto di cui al punto 2.1.1, comma 2, lettera a).

4. Si rende noto infine che:

- a) gli atti disponibili, in formato elettronico, sono accessibili:

- quanto agli atti di cui al comma 1, sulla Piattaforma di cui al Capo 1 e sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse;
- quanto agli atti di cui al comma 2, sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse nonché sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1;
- quanto agli atti di cui al comma 3, sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse nonché sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1;

- b) la Stazione appaltante renderà disponibili all'affidatario, in formato elettronico prima della stipula del contratto, gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3.

2.2. Chiarimenti

1. È possibile chiedere chiarimenti, informazioni o presentare quesiti sulla procedura, diversi da quelli sul funzionamento della Piattaforma per i quali ultimi sono previste le modalità di cui al punto 1.1, comma 3.
2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, devono essere recapitate esclusivamente mediante la Piattaforma compilando a video l'apposito form. La Stazione appaltante provvede:
 - a) all'evasione delle richieste entro 5 (cinque) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile per la loro evasione, entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - b) ad inviare la risposta all'Operatore economico che ha formulato la richiesta;
 - c) a pubblicare la richiesta e la relativa evasione, in forma anonima, sulla Piattaforma, omettendo i riferimenti che possono identificare l'operatore economico;
 - d) a pubblicare sulla Piattaforma in un'area riservata» o in uno spazio personale analogo, accessibile solo al singolo Offerente; le richieste di cui al comma 1 e le relative evasioni devono essere fatte e sono rese disponibili esclusivamente nella stessa Area o Sezione della Piattaforma. In tal caso:
 - l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza del contenuto di tale Sezione o Area;
 - la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.3, comma 1.

3. La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste:

- a) pervenute tardivamente;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2.
 - c) fatte telefonicamente se non confermate con le modalità di cui al comma 2.
4. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
- a) visionare costantemente la sezione dedicata ai chiarimenti della Piattaforma telematica;
 - b) consultare i quesiti e le risposte già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - c) accertarsi che la questione posta non trovi soluzione diretta e inequivocabile nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile applicando l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo diverso.
5. Per le medesime ragioni, con la partecipazione l'Operatore economico accetta espressamente che la Stazione appaltante:
- a) non può:
 - rispondere a quesiti che costituiscono aspetti di merito dell'offerta tecnica di cui al Capo 16;
 - formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, i contenuti delle offerte rimessi alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;
 - b) non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
6. Le comunicazioni avvengono solo con le modalità di cui al comma 2 e non sono gestite né considerate le risposte inoltrate dall'Offerente a riscontro delle e-mail ricevute, poiché la casella PEC non gestisce le e-mail in entrata. In deroga al presente comma e al comma 2, è consentita la trasmissione delle comunicazioni dal domicilio digitale del richiedente al domicilio digitale della Stazione appaltante **esclusivamente** in caso di documentata non operatività della Piattaforma.
7. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili in forma anonima attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

2.3. Comunicazioni

1. Gli Offerenti sono tenuti a indicare il proprio domicilio digitale (PEC) di cui all'articolo 3-bis del CAD da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni agli Offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese al domicilio digitale dell'Offerente. A tale scopo:
 - a) l'indicazione è fatta obbligatoriamente al momento dell'identificazione sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1 e, se variata prima della presentazione dell'Offerta, riportata obbligatoriamente all'interno della domanda di partecipazione o del DGUE di cui al punto 15.2;
 - b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante da registro INI-Pec istituito dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy (in breve «**MIMIT**») o, se assente, quello risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;
 - c) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei di inagibilità dello stesso, devono essere segnalate tempestivamente alla Stazione appaltante;
 - d) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni o in caso di erronea indicazione del domicilio digitale o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche intervenute allo stesso;
 - e) gli Offerenti senza rappresentanza legale in Italia devono dotarsi di un domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha adottato lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche con valore legale e compatibile col sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata (in breve Regolamento «**eIDAS**»);
2. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
 - aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte anonime ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini;
 - convocazioni in luoghi, date od orari diversi da quelli già determinati;
 - aggiudicazione o decisione di non aggiudicare;
 - stipula del contratto;
- b) il recapito al domicilio digitale (PEC) di cui al comma 1, ove non pubblicati nell'area personale della Piattaforma telematica, nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - eventuale provvedimento di esclusione;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
 - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti se non già pubblicate ai sensi della lettera a);
- c) in ogni caso ogni comunicazione resa agli Offerenti:
 - in Forma aggregata, anche se non ancora costituita formalmente, se recapitata all'Operatore economico mandatario, capogruppo, o capofila designato si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete;
 - in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
 -
 - che hanno stipulato un contratto di affitto o di cessione di azienda o di ramo di azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici affittanti o cedenti.

2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, altre prescrizioni generali

2.4.1. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione.
2. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento, l'accesso dei controinteressati alla documentazione di cui al comma 3, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e senza la necessità del consenso del titolare dell'Offerta, fermo restando, per il trattamento dei dati personali, quanto previsto al punto 25.2, comma 2.
3. L'accesso di cui al comma 2, dopo l'aggiudicazione, è ammesso:
 - a) alla documentazione amministrativa presentata in gara;
 - b) alle Offerte presentate in gara;
 - c) alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica delle offerte anormalmente basse, fermo restando quanto previsto al punto 23.2.1, comma 4.

2.4.2. Clausole di prevalenza

1. Per quanto riguarda:
 - a) il procedimento di scelta del contraente il Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria anche di natura contrattuale eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante e contenuta negli atti di cui al punto 2.1.1, comma 1;
 - b) in merito alle condizioni di natura oggettivamente contrattuale ed esecutiva la prevalenza è riconosciuta ai documenti di cui al punto 2.1.2, comma 1;
 - c) le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del disciplinare di gara, redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari e dei principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

(in breve «**TFUE**») sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica secondo il principio di «neutralità delle forme giuridiche dei partecipanti» (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del predetto TFUE e articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva).

2. Ai sensi dell'articolo 7 decreto ministeriale 1° gennaio 2017, n. 560, come integrato dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312 (in breve «**decreto BIM**») comma 4, qualora il concorrente intenda utilizzare tale metodologia per il servizio in argomento, si precisa che la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. Se la documentazione è stata resa disponibile anche in formato digitale, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea. Qualora invece il progetto non sia redatto con tale modalità, non trova applicazione il presente comma.

Al riguardo si precisa che **i servizi oggetto della presente procedura di norma non devono essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM)**, in quanto l'intervento è soggetto alla tutela del Codice dei Beni Culturali e l'importo a base di gara dei lavori risulta inferiore alla soglia individuata all'art. 43, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., restando pertanto esclusa l'obbligatorietà prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025. È comunque facoltà dell'operatore economico, qualora ne valuti l'opportunità per organizzazione propria e ottimizzazione nell'esecuzione dei servizi, l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), fermo restando quanto previsto dal Capo 3, comma 6.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nei casi in cui si riscontri una discrepanza, una difformità, uno scostamento o un'apparente contraddizione tra il disciplinare di gara o ogni altra documentazione diversa dal Disciplinare, oppure rispetto alla prassi, alle Linee guida e agli orientamenti di ANAC o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in breve «**MIT**»), nonché rispetto a ogni altra norma diversa dalle norme penali e dalla disciplina in materia antimafia, tali fattispecie trovano la loro ammissibilità in ragione della prevalenza di cui al comma 1, lettera c);
4. Nel disciplinare si è tenuto conto del bando tipo n. 1/2023 dell'ANAC (approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023) nei limiti della sua compatibilità in quanto riservato agli affidamenti dei contratti pubblici di servizi e forniture generici e quindi necessariamente non pertinente se non in minima parte ai servizi di ingegneria e architettura di cui al presente caso.

2.4.3. Lingua e valuta utilizzate

1. Tutti gli atti presentati alla Stazione appaltante, compresa la documentazione e le dichiarazioni di qualunque genere, la corrispondenza, le richieste di chiarimenti, le offerte, le evasioni dei soccorsi istruttori, la documentazione a comprova dei requisiti e le giustificazioni delle offerte anormalmente basse, devono essere redatti e prodotti in lingua italiana. Si precisa quanto segue:

- a) in caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano, gli atti di cui al comma 1 devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata come conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; il testo tradotto ha natura fidefaciente rispetto alla versione originaria;
- b) in caso di mancanza, incompletezza o palese irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come previsto dal Capo 14 del Disciplinare.
- c) la traduzione non è obbligatoria per:

- le dichiarazioni in lingua tedesca rilasciate da Operatori economici stabiliti nella Provincia Autonoma di Bolzano (codice NUTS: ITH10) e certificazioni o atti rilasciati da pubbliche autorità con sede nella stessa Provincia Autonoma o con sede in provincia di Trento (codice NUTS: ITH20) ma con competenza anche in provincia di Bolzano, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574;
- i certificati di natura tecnica, di qualità o di prodotto, rilasciati in originale in lingua inglese da organismi nazionali o internazionali con sede in un paese dell'Unione Europea o in un paese nel quale la lingua inglese è la lingua nazionale o la lingua madre della maggioranza, presentati in copia conforme anche se riprodotti per immagine.

2. La valuta ufficiale utilizzata nella presente procedura è l'euro (Codice EUR, standard ISO 4217), tutti gli importi

citati nella Documentazione di gara sono espressi in euro, pertanto tutti gli importi relativi alla documentazione presentata dagli Offerenti, sia per l'ammissione che per la comprova dei requisiti, devono essere espressi in euro e, se espressi in altra valuta in quanto prodotti da istituzioni o da operatori con sede in paesi che hanno adottato una valuta diversa dall'euro, devono essere convertiti in tale valuta al cambio ufficiale adottato dalla Banca Centrale Europea.

3. Tutti gli importi di cui al comma 2 si devono intendere al netto dell'I.V.A. nonché, ove non diversamente disposto con apposita espressione, al netto dei contributi integrativi obbligatori previsti dagli enti previdenziali ovvero dalle Casse di previdenza di competenza dei professionisti titolari dell'affidamento o da questi coinvolti.

3. Capo 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI

1. Tutti gli importi relativi ai corrispettivi, parziali o totali, alle spese e ai lavori oggetto delle prestazioni sono al netto dell'I.V.A. alle aliquote di legge. Tutti gli importi relativi ai corrispettivi, parziali o totali, e alle spese sono altresì al netto del contributo integrativo alle Casse professionali.
2. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, l'importo presunto dei corrispettivi, determinati secondo le modalità dell'allegato I.13, comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, è così sinteticamente quantificato:

1)	€ 263.348,42	Corrispettivi in fase di progettazione, di cui:
b.II)	€ 114.715,62	Adeguamento PFTE al decreto legislativo n. 36 del 2023;
SP.1	€ 27.600,56	Spese conglobate e oneri accessori in fase adeguamento PFTE
b.III)	€ 97.559,46	Progettazione esecutiva compreso coordinamento per la sicurezza;
SP.2	€ 23.472,78	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione esecutiva
2)	€ 215.218,61	Corrispettivi in fase di esecuzione (opzionali), di cui:
c.I)	€ 173.479,47	direzione dei lavori compreso coordinamento per la sicurezza;
SP.3	€ 41.739,14	Spese conglobate e oneri accessori in fase di esecuzione.
1) + 2)	€ 478.567,03	Valore stimato complessivo dell'appalto (comprese le opzioni)

3. Per il dettaglio del calcolo del corrispettivo di rinvia al documento di cui al punto 2.1.2, lettera b), **in appendice integrante e sostanziale della Documentazione di gara**; in ogni caso l'affidamento avviene alle seguenti condizioni:
 - a) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge n. 21 aprile 2023, n. 49 (in breve «**legge sull'equo compenso**») l'erogazione del corrispettivo non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera;
 - b) sono compresi le spese e gli oneri accessori, determinati ai righi «SP.1 e SP.2» della tabella del comma 2, applicando una percentuale forfetaria determinata nel 24,06% (ventiquattro/06 per cento) senza obbligo di contabilizzazione e rendicontazione specifica, sempre che siano state eseguite le relative prestazioni, secondo le previsioni del contratto disciplinare di incarico; depurate del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;
4. Ai fini dell'eventuale costituzione di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti, si individuano le seguenti categorie di lavori per i quali sono affidate le prestazioni di cui al comma 2:

ID Opere	Identificazione delle Opere	Grado di complessità «G»	Importo stimato dei lavori «V»	Importo corrispettivo con spese e oneri
E.22	Edifici e manufatti esistenti	1,55	1.441.000,00	€ 294.192,48

S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	564.000,00	€ 94.759,20
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (Imp. Riscaldamento)	0,85	310.000,00	€ 46.355,32
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (Imp. elettrico)	1,15	185.000,00	€ 43.260,03
Importo totale			€ 2.500.000,00	€ 478.567,03

- a) come principali le prestazioni di servizi relative alla categoria di opere di cui alla Tavola Z-1 del Decreto parametri, dove il corrispettivo è prevalente in termini economici (nel caso di specie ID-Opere «E.22», con le specificazioni si cui al comma 5;
- b) come secondarie le prestazioni di servizi relative alle categorie di lavori diversi da quella di cui alla lettera a);
- c) si individua altresì come secondaria la prestazione che, per sua natura, ha caratteristiche trasversali rispetto alla mera distinzione tra categorie o che, di norma, interessano tutto l'intervento oggetto delle prestazioni in affidamento, quale:
- la redazione del PSC e le altre prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- e) ai sensi dell'articolo 41, comma 15-bis, del nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs n. 36 del 2023, come novellato dal d.lgs n. 209 del 2024, l'importo individuato a base di gara di euro 478.567,03 al netto di IVA e oneri previdenziali ed è costituito come segue:
- per il 65 per cento (65%) dell'importo determinato (pari a euro 311.068,57 di cui euro 171.176,47 per la fase di progettazione ed euro 139.892,10 per la fase di esecuzione), l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5, del codice;
 - il restante 35 per cento (35%) dell'importo posto a base di gara (pari a euro 167.498,46 di cui euro 92.171,95 per la fase di progettazione ed euro 75.326,51 per la fase di esecuzione) è assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

5. Tutti gli importi indicati nel presente documento sono sempre al netto:

- a) dell'I.V.A. alle aliquote di legge;
- b) del contributo integrativo alle Casse professionali autonome e l'importo presunto e stimato del corrispettivo per le prestazioni, è così riepilogato:
 - euro **478.567,03** – compensi più spese ed oneri accessori;
 - euro **19.142,68** – contributi integrativi 4%;6.

6. Fermo restando che nelle prestazioni e nel corrispettivo sono compresi tutti gli altri adempimenti e prestazioni previsti dallo Schema di contratto, anche se omessi dal calcolo di dettaglio dei corrispettivi, qualora necessari al corretto svolgimento e al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, nel corrispettivo:

- a) sono comprese le seguenti prestazioni accessorie:
 - le relazioni geotecniche, idrologiche, idrauliche, nonché le sole indagini geologiche che possono essere svolte anche da ingegneri in quanto solo propedeutiche alla relazione geologica;
 - le attività di esplorazione e prospezione del suolo e del sottosuolo e delle strutture esistenti, anche invasive e con mezzi meccanici o speciali, il prelievo di campioni e le prove e analisi sugli stessi, in quanto necessarie alle relazioni tecniche o alla corretta progettazione e preventivazione della spesa;
 - le attività materiali di indagine, di prelevamento di campioni del terreno e delle strutture esistenti e l'esecuzione di prove e analisi sulle stesse finalizzati alla corretta progettazione;
 - la relazione sismica sulle strutture, completa di valutazione della vulnerabilità sismica ai sensi dei paragrafi 8.3 e 8.5 delle «Norme tecniche per le costruzioni», approvate con d.m. 17 gennaio 2018 (in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018);
 - relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.

192 e successive modifiche e integrazioni, del decreto del MASE 28 ottobre 2025, della D.G.R. Regione Lombardia 3868 del 17 luglio 2015 come modificata dalla D.d.u.o. 18 dicembre 2019 - n. 18546, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti;

- gli elaborati e le relazioni per la progettazione antincendio, riservata a progettista abilitato ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2011, con l'acquisizione dei pertinenti atti di assenso;
- gli elaborati e le relazioni relativi ai requisiti acustici, ai sensi del D.P.C.M 5/12/1997 e successive modifiche e integrazioni e dei decreti CAM, riservate a un tecnico competente in acustica, iscritto nell'apposito elenco del MITE (articolo 2, comma 7, legge n. 447 del 1995 e articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 42 del 2017) o, in alternativa, la deroga ai requisiti acustici passivi se l'adeguamento compromette i valori storici o artistici del bene tutelato;
- la relazione sui CAM applicabili di cui all'articolo 1, comma 3, delle Premesse;
- l'eventuale utilizzo, da parte dell'operatore economico, di metodologie, strumenti o processi di modellazione informativa (BIM – Building Information Modeling) è da intendersi come facoltà dello stesso e non costituisce obbligo per la Stazione Appaltante; i relativi oneri economici, organizzativi e strumentali restano integralmente a carico dell'operatore economico, senza che ciò comporti alcun incremento del corrispettivo contrattuale.

7. Per esigenze connesse alla rendicontazione delle spese finanziarie, l'operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a tenere evidenza della contabilità separata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento di che trattasi.
8. Sono compresi a carico dell'Operatore economico affidatario dei servizi tutti gli adempimenti, procedure, contabilizzazioni, e comunque qualsiasi altro onere necessario a partire dalla fase di progettazione fino al collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione), alla consegna definitiva dell'intervento e alla completa rendicontazione finale agli enti finanziatori.
9. L'opera è finanziata come segue:
 - Regione Lombardia: € 1.924.000,00 "PATTO LOMBARDIA" di Regione Lombardia;
 - Provincia di Sondrio: € 300.000,00 FONDI AQST 2024;
 - Fondazione Cariplo: € 1.350.000,00 Bando CARIPLO "Interventi Emblematici Maggiori anno 2022".

L'operatore economico si impegna a rispettare le linee guida e/o criteri dettati dai soggetti finanziatori per le rendicontazioni ai suddetti enti, con particolare riferimento all'obbligo di indicazione del CUP e del CIG su ogni documento di spesa.

3.1. Durata

1. La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in **990 (novecentonovanta) giorni naturali consecutivi**. Il predetto termine è articolato come segue:
 - a) **120 (centoventi)** giorni per adeguamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
 - b) **60 (sessanta)** giorni per la progettazione esecutiva;
 - c) **810 (ottocentodieci)** giorni per la direzione dei lavori, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, lettera c). In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
2. I termini di cui al comma 1 comprendono:
 - a) tutte le prestazioni connesse a quelle indicate al Capo 3, e alle prestazioni come previsto dallo Schema di contratto;
 - b) sono al netto di eventuali suspensioni o interruzioni disciplinate dallo Schema di contratto;
3. La durata di cui al comma 1:
 - a) lettera a), è pari al periodo intercorrente tra la data di inizio esecuzione dell'affidamento alla data dell'approvazione del PFTE adeguato al nuovo codice dei contratti, di cui al d.lgs n. 36 del 2023, da parte della Stazione appaltante. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 17, comma 9 del d.lgs 36/2023 e s.m.i., è facoltà della stazione appaltante procedere con l'esecuzione anticipata del servizio in pendenza della stipula contratto, in quanto l'intervento ha per oggetto il patrimonio storico, artistico, culturale da tutelare, e la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti;

- b) lettera b), è pari al periodo intercorrente tra la data di approvazione del progetto di cui alla lettera a) conseguente all'acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese o dalla data di avvio delle prestazioni, comunicata dalla Stazione Appaltante, fino alla data di approvazione della progettazione esecutiva.
- c) lettera c), è solo stimata e sarà pari al periodo intercorrente tra la data di aggiudicazione del contratto d'appalto dei lavori oggetto della progettazione alla data nella quale il collaudo degli stessi lavori acquista carattere di definitività.

3.2. Opzioni e rinnovi, modifiche al contratto

1. Sono ammesse modifiche al contratto esclusivamente nei limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e nei casi previsti dallo Schema di contratto.
2. Non sono previsti opzioni e rinnovi fuori dai casi di cui al comma 3.
3. **Opzione della direzione dei lavori e contabilità.** Le prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui al rigo «**Corrispettivi in fase di esecuzione**» della tabella di cui al Capo 3, comma 2, di euro **215.218,61**, sono opzionali; in conseguenza a tale previsione, i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui al rigo «**Corrispettivi in fase di progettazione**» della tabella di al Capo 3, comma 2, di euro **263.348,42**, mentre per le prestazioni opzionali di cui al rigo «**Corrispettivi in fase di esecuzione**» della citata tabella, nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante mentre per l'aggiudicatario costituisce atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in ogni caso:
 - a) l'esercizio dell'opzione di cui al presente comma:
 - avviene con atto scritto della Stazione appaltante, comunicato al domicilio digitale dell'aggiudicatario, corredata dall'impegno di spesa assunto, se necessario, perfezionato con un'appendice o un addendum al contratto originario;
 - deve avvenire entro 30 (giorni) successivi alla verifica positiva del progetto esecutivo e, comunque, non oltre 420 (quattrocentoventi) giorni dalla stipula del contratto iniziale;
 - b) l'esercizio dell'opzione è subordinato:
 - all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e al mantenimento in essere dei requisiti di cui al Capo 6 almeno con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire;
 - all'adeguamento integrativo della garanzia definitiva di cui al punto 24.2, comma 2, lettera e), tenuto conto del maggior importo contrattuale generato dall'esercizio dell'opzione;
 - al mantenimento in essere dell'assicurazione professionale di cui al punto 24.2, comma 2;
 - c) in caso di esercizio l'aggiudicatario è obbligato ad aderirvi alle condizioni già stabilite;
5. Il rifiuto all'adesione da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento e autorizza la Stazione appaltante a rivalersi sulla garanzia definitiva e alla comunicazione ad ANAC al fine della possibile annotazione nel Casellario.

3.3. Suddivisione in lotti

1. L'appalto dei servizi tecnici in argomento è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, secondo periodo del Codice, in quanto non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, ovvero:
 - a) la progettazione di un intervento di restauro e recupero di un bene monumentale vincolato, è caratterizzata da una necessaria unitarietà ideativa e tecnica, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile rischio di frammentazione delle responsabilità operative, delle autorizzazioni e dei rapporti con la competente Soprintendenza, connesse agli adempimenti provvedimentali che comportano responsabilità anche penali e che non possono essere disarticolate in lotti senza pregiudicare l'integrità dell'intervento;
 - b) le prestazioni opzionali in fase esecutiva di cui al Capo 3, «**Corrispettivi in fase di esecuzione**», allo stato degli atti non sono individuate come lotto autonomo in quanto, la particolarità e la complessità intrinseca dell'intervento di restauro oggetto dei servizi tecnici richiede una stretta coerenza tra la progettazione e la direzione dei lavori, mentre la separazione tra le prestazioni sarebbe suscettibile di

contestazioni e difficoltà nell'imputazione delle rispettive responsabilità, risultando inefficiente sotto il profilo del controllo tecnico;

- c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI), è sufficientemente garantita dalla fissazione di requisiti di partecipazione proporzionati e dall'ampia facoltà di ricorrere all'istituto del Raggruppamento Temporaneo, favorendo l'accesso al mercato anche a professionisti singoli o associati in forme aggregate.

3.4. Costo della manodopera o costo del lavoro o del personale impiegato.

1. Richiamata la definizione di CCNL di cui all'articolo 6, comma 3, delle Premesse e l'eccezione prevista dall'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante omette l'indicazione del CCNL prevista dall'articolo 11, comma 2 del Codice dei contratti e non richiede agli Offerenti l'indicazione del CCNL prevista dal comma 3 della stessa norma né l'indicazione nell'Offerta del Costo della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Per le stesse ragioni, in deroga all'articolo 41, comma 14, del Codice dei contratti, l'importo sul quale si applica il ribasso complessivo quale elemento di aggiudicazione è determinato al Capo 3, comma 3, lettera b), come indicato al Capo 3, comma 4, lettera e), senza che rilevino in alcun modo il costo della manodopera e i costi o gli oneri per la sicurezza.
3. Resta fermo per l'Aggiudicatario, in fase di progettazione, l'obbligo di individuazione, di concerto con la Stazione appaltante ove non già definito da quest'ultima, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, del settore merceologico più affine a quello che sarà l'oggetto dell'appalto dei lavori progettati e poi da appaltare nell'ambito di quelli denunciati dall'INPS e archiviati dal CNEL contrassegnati dal codice alfanumerico il cui primo carattere è costituito dalla **lettera «H»**, nel rispetto dei limiti inderogabili di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, in. 66.

4. Capo 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Operatori economici che possono concorrere

1. La partecipazione al procedimento è riservata ai soli gli Operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1 e della Parte V dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti, agli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare, ovvero:
 - a) liberi professionisti singoli;
 - b) liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011 ma ultrattiva per le associazioni già costituite), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei di cui al comma 2;
 - c) società di professionisti di cui all'articolo 35 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;
 - d) società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'articolo 36 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;
 - e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati, quali:
 - le società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
 - le fondazioni e le onlus;
 - f) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71000000-8 a 71530000-2 e da 71620000-0 a 71700000-5 e 92522000-6, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - g) consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui alle lettere dalla a) alla f), anche in forma mista tra di loro, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile

- di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
- h) Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, da almeno due Operatori economici stabiliti in paesi diversi dell'Unione europea.
2. La presentazione dell'offerte infine ammessa agli Operatori economici di cui al comma 1:
- riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 68, comma 1 e 39 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;
 - riuniti in consorzio stabile di cui al comma 1, lettera g);
 - aderenti aggregati a un contratto di rete di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

4.2. Particolari fattispecie di Offerenti

4.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

- Gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
 - devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
 - in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, dichiarano, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, gli estremi dell'atto di conferimento, il notaio che lo ha rogato e le condizioni di cui al comma 2.
- Negli atti del comma 1 devono essere indicate le prestazioni o le parti di prestazioni, per le quali ciascun Operatore economico del raggruppamento o del consorzio si qualifica e intende assumere, in conformità al punto 6.4, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo gli Operatori economici che eseguono le prestazioni.

4.2.2. Altre forme plurisoggettive di offerenti

- Ai consorzi di cooperative e ai consorzi stabili si applicano le disposizioni che seguono:
 - sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione o di offerta, i consorziati:
 - per i quali il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
 - che contribuiscono con i propri requisiti ai requisiti richiesti al consorzio offerente, ancorché non designati per l'esecuzione, ai solo fini del cosiddetto «cumulo alla rinfusa» di cui all'articolo 225, comma 13, del Codice dei contratti;
 - salvo il caso di cui al comma 2, i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata»).
- Il divieto di cui al comma 1, lettera b) non opera se il consorziato per il quale il consorzio Offerente concorre e designato per l'esecuzione è a sua volta un consorzio di imprese o un consorzio di cooperative; a questi consorzi di secondo livello, si applicano le previsioni di cui al comma 1, lettera a) e, se compatibile, lettera b).
- Le aggregazioni di rete (rete di imprese o rete mista tra diversi Operatori economici) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o

offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013, in quanto compatibile;
 - d) in ogni caso la partecipazione congiunta della rete di imprese alle gare deve risultare esplicitamente nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso non deve essere inferiore ai tempi stabiliti dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e, in ogni caso, ai tempi di esecuzione dell'appalto.
4. In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione, si specifica quanto segue:
- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività e la misura maggiore dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
 - b) per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
 - c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;
 - d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, anche se componenti l'Offerente in una delle Forme aggregate di partecipazione di cui al punto 4.1, comma 2, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi del punto 6.1.
5. Si richiamano i principi di cui al punto 4.2.2, comma 4, lettera c) anche in relazione agli Offerenti espressione di realtà plurisoggettive quali le Forme aggregate e i consorzi.

4.3. Divieto di partecipazione plurima

1. Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
 - a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un'altra Forma di aggregazione;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
 - b) un Operatore economico non può inoltre:
 - partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario che concorre al miglioramento dell'Offerta di altro Operatore economico che presenta offerta in concorrenza con il medesimo ausiliario;
2. Se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1, sono esclusi ambedue gli Operatori economici e, se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima.
3. Le condizioni ostative di cui al comma 1 trovano applicazione anche se non ricorrono direttamente tra gli Operatori offerenti nel caso tra essi sussista una comunanza di interessi o di centri decisionali che riconducano ad un collegamento nella formazione dell'Offerta, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti a meno che l'operatore economico dimostri che la circostanza non ha potuto influire sulla gara e fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97, comma 2 dello stesso codice.

5. Capo 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Gli Operatori economici devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al presente Capo, ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti e dell'articolo 57, paragrafo 5, della Direttiva.
2. Si raccomanda a ogni Operatore economico di evitare dichiarazioni ripetitive di quelle già previste dal DGUE e dichiarazioni relative a condizioni soggettive, cause di esclusione, requisiti o altri elementi analoghi, che riguardano altri Operatori economici anche se appartenenti alla medesima Forma aggregata, in quanto non riferite all'Operatore economico dichiarante e che, oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non sono idonee ai fini della dichiarazione di sussistenza o meno dei motivi di esclusione né ad incrementare le possibilità di partecipazione e di aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti, le condizioni di cui al presente Capo devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere per tutta la durata del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 13, del Codice dei contratti, i motivi di esclusione del comma 1 non si applicano agli Operatori economici o società sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 o 24 del Codice antimafia, ed affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
5. Si applicano gli articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti e, nel caso di cui al comma 4, trovano sempre applicazione i motivi di esclusione per i mancati adempimenti di cui al punto 5.7.

5.1. Motivi di esclusione di natura penale (art. 94, comma 1, del Codice)

1. L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 5.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto per uno dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti, ovvero:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 453-quaterdecies, del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007;
 - g) sfruttamento del lavoro minore e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
 - a) il reato è stato depenalizzato;
 - b) è intervenuta la riabilitazione;
 - c) nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - d) quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - e) in caso di revoca della condanna.

5.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 94, comma 2, del Codice)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, l'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico dell'Operatore economico oppure di uno dei soggetti di cui al punto 5.3, di cause di decadenza, sospensione o divieto oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa previsti rispettivamente dall'articolo 67 e dall'articolo 84, comma 4, del citato Codice antimafia.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai medesimi soggetti, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice antimafia, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
2. L'esclusione non opera se il Tribunale competente, prima della data di aggiudicazione, ha disposto il provvedimento di controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis del Codice antimafia che comporta un effetto sospensivo dell'interdittiva antimafia. Quest'ultima resta in essere e l'esclusione è confermata se il controllo giudiziario è adottato successivamente alla data di aggiudicazione.

5.3. Destinatari dei motivi di esclusione (art. 94, comma 3, del Codice)

1. I motivi di esclusione automatica di cui ai punti 5.1 e 5.2 si applicano nel caso ricorrano per l'Operatore economico o per un membro del Consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dello stesso, o di una persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, attualmente in carica, oppure per uno o più d'uno dei seguenti soggetti:
 - a) in caso di professionista individuale: il titolare dello studio;
 - b) in caso di società di persone o di associazione professionale: tutti i soci o tutti gli associati;
 - c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - d) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico;
 - e) i procuratori se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
 - f) i direttori tecnici di cui all'articolo 36, comma 4, dell'Allegato I.12, del Codice dei contratti, nelle Società di ingegneria.
2. In caso di società di capitali, l'esclusione si applica anche nel caso uno dei motivi di esclusione di cui al punto 5.1, ricorra per il socio unico persona fisica; nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5.4. Esclusione per omessi pagamenti (art. 94, comma 6, del Codice)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, degli obblighi relativi al pagamento:
 - a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, del d.P.R. n. 632 del 1973, di cui all'articolo 94, comma 6, settimo periodo, del Codice dei contratti;
 - b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) oppure al rilascio delle

- certificazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. L'esclusione può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'Operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento:
 - a) di imposte e tasse nella misura, al netto di sanzioni e interessi, pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'appalto; si applica la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2022 (in G.U n. 239 del 12 ottobre 2022);
 - b) di contributi previdenziali nella misura superiore a quella di cui al comma 1, lettera b).
 3. L'esclusione non è disposta se l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Per impegno perfezionato si intende la valida presentazione dell'istanza di rateizzazione al competente ente creditore, in assenza del suo rigetto.
 4. Trovano applicazione condizioni di cui all'articolo 4 dell'Allegato I.10 del Codice dei contratti.

5.5. Esclusioni riferite all'Operatore economico (art. 94, comma 5, del Codice)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostantive:
 - a) è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto n. 81 del 2008;
 - b) non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - c) omissis
 - d) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, n. 14 del 2019, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267 del 1942 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - e) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - f) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione nel casellario informatico;
2. L'esclusione per i motivi di cui al comma 1, lettera e) e lettera f) perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

5.6. Cause di esclusione non automatica (art. 95, del Codice)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
 - a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) che la partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
 - c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori

- economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 del Codice dei contratti, ovvero ai commi 2 e 3 del presente punto 5.5, sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi, elencati ai seguenti commi 3 e 6.
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi del comma 1, lettera e) è disposta quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
 - g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, o di uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1;
 - h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico o di uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati, salvo che si siano verificate e condizioni di cui al punto 5.1, comma 2.
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto n. 267 del 1942;
 - 3) reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante una delle cause di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritieri rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e le condizioni di cui al comma 2.

5.6.1. Disposizioni particolari sull'esclusione (art. 96 del Codice)

1. Fuori dai casi di cui al comma 2 del presente punto 5.6, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 5.1, 5.2 o 5.4.

2. In deroga al comma 1, l'operatore economico non è escluso se:

- a) ha fornito prova di avere adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità; a tal fine, egli dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico;
- b) la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente, comprova:
 - di avere adottato le misure di cui alla lettera a);
 - l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, in questo caso purché successivamente ottemperi e adempie a quanto previsto dalla lettera a).

3. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui alla lettera a).
4. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal comma 2 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza; se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:
 - a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) per un periodo pari a 7 (sette) anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) per un periodo pari a (cinque) anni negli altri casi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 (sette) anni e a 5 (cinque) anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
6. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
 - a) per 3 (tre) anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) e l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti causa di esclusione non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
 - b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
 - c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per 3 (tre) anni decorrenti rispettivamente:
 - 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
 - 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi;
 - d) l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti causa di esclusione non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
8. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati al comma 10, lettera c), numeri 1) e 2), ove non menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in breve «FVOE»). Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.
9. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
10. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5.6.2. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 97 del Codice)

1. Fermo restando il punto 5.7, un raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato

da una causa di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

- 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
 - b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
 - c) può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti e appartenente al medesimo raggruppamento, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
2. Il comma 1 si applica anche ai consorzi ordinari nonché ai consorzi fra imprese artigiane e ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

5.7. Cause di esclusione obbligatorie previste dalla legge di gara

1. È escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 5.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantoufage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
2. È escluso, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia, l'Operatore economico che non dichiari di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il documento di cui al punto 2.1.1, comma 1, lettera e).
3. È escluso l'Operatore economico che non dichiari di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione di cui al punto 2.1.2. Con tale dichiarazione, l'Offerente prende atto che la stessa non costituisce una formula di stile, ma un vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale, per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione desumibili dagli elaborati e dalla documentazione posta a base di gara, ivi compreso quanto rappresentato in ordine allo stato dei luoghi (Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1996, n. 11469; 18 settembre 2003, n. 13734).

6. Capo 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)

1. Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare. Ai sensi dell'articolo 100 del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da Offerenti privi della qualificazione richiesta.
2. I requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento e allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione, mediante tutte le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
3. Tutti i requisiti e le dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai sensi degli articoli 17, comma 5, 52 e 99 del Codice dei contratti e dell'articolo 60 della Direttiva.
4. I requisiti di cui al presente Capo 6 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere efficacemente per tutta la durata del contratto.

6.1. Idoneità professionale

1. Il presente requisito è richiesto ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti.
 2. I professionisti coinvolti, sia che agiscano soggettivamente come tali che appartenenti a un Operatore economico in qualsiasi forma associata o societaria, devono essere iscritti al pertinente Ordine o Albo professionale. È comunque richiesta la presenza di professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione all'Ordine professionale degli Ingegneri o all'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione «A». In ogni caso almeno un professionista deve essere regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti ed aver svolto almeno un servizio di progettazione su beni vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2024 (riserva ex art. 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925);
 - b) limitatamente alla fase opzionale di direzione lavori un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento (ai sensi dell'art. 19, comma 2, dell'allegato II.18 al Codice dei Contratti).
 2. Limitatamente agli Operatori economici strutturati in società, anche cooperativa, di consorzio di cooperative, di consorzio stabile o altra forma consortile con attività esterna ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile, oppure di G.E.I.E:
 - a) è obbligatoria l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che dev'essere dichiarata unitamente al numero e alla località di iscrizione, con una attività compatibile con le prestazioni assunte; per attività si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei registri camerali, oppure con codice ATECO pertinente all'oggetto di affidamento;
 - b) l'iscrizione in un'attività incompatibile con le prestazioni da affidare o l'annotazione di Operatore economico «non attivo» costituiscono causa di esclusione per inidoneità del requisito.
 3. La sospensione dell'iscrizione al pertinente Ordine o Albo professionale è causa di esclusione, se all'interno dell'Offerente non è dichiarata espressamente la presenza di un professionista avente i medesimi requisiti e un'iscrizione abilitante alle prestazioni del professionista per il quale opera la sospensione.
 4. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del Codice dei contratti, gli Operatori economici non aventi una sede stabile nel territorio nazionale dichiarano e, se richiesti o se aggiudicatari dimostrano:
 - a) quanto ai requisiti di cui al comma 1, l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza e, in particolare, per i paesi dell'Unione Europea i registri elencati nell'Allegato XI della Direttiva; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostrano tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
 - b) quanto al requisito di cui al comma 2, se stabiliti:

- in paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico europeo la qualificazione professionale potrà essere accertata accedendo al Sistema d'informazione del mercato interno (IMI - Internal Market Information) di cui al Regolamento (UE) 25 ottobre 2012, n. 1024 del 25 ottobre 2012;
- in paesi estranei all'Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo, trovano applicazione il decreto del Ministero della giustizia 3 dicembre 2014, n. 200, gli articoli 48, 49 e 59 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; negli altri casi trova applicazione la lettera a).

6.2. Capacità economica e finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 100, comma 11, nonché dell'articolo 40, comma 1-bis dell'allegato II.12 del Codice dei contratti e dell'articolo 58, paragrafo 3, della Direttiva, considerato l'elevato grado di impegno nello svolgimento della prestazioni, distribuito su un periodo di tempo significativo, con possibile notevole discontinuità, in relazione anche alla ristrettezza dei tempi di progettazione imposti, ai fini dell'affidabilità degli Offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato globale per un importo complessivo, **maturato -nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 esercizi disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando**, pari a **una volta** l'importo del valore stimato totale dei corrispettivi di cui al punto Capo 3, Cassa Previdenza ed IVA esclusi. Si precisa che il fatturato globale:
 - a) corrisponde alla voce A, numero 1), del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali (ai fini IVA o ai fini delle imposte dirette) per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio;
 - b) è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi il **fatturato globale** emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture attive), oppure mediante dichiarazione solenne dell'intermediario fiscale abilitato (soggetto che conserva e garantisce le scritture contabili ai fini civili o fiscali);
 - c) non concorrono al requisito del fatturato le prestazioni effettuate dall'Operatore economico a favore di una società alle quali egli partecipava al momento della prestazione;
 - d) per esercizi si intendono le annualità intere e concluse, fiscali, finanziarie o civilistiche, per le quali si dispone della documentazione di cui alla lettera a).
2. Per la partecipazione e la conseguente ammissione è prevista, in alternativa al fatturato globale di cui al precedente punto, la presentazione di apposita **copertura assicurativa contro i rischi professionali** con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere, ovvero di importo non inferiore ad € 257.500,00. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in corso di validità in originale o copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 o D.Lgs. n.82/2011.

6.3. Capacità tecniche e professionali

1. Si raccomanda all'Operatore economico:
 - a) di dichiarare i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell'ammissione, evitando dichiarazioni ultronnee, eccessive, duplicate, ripetitive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti minimi in quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
 - b) se in Forma aggregata di limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici mandanti o consorziati; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata;

6.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria

1. L'Offerente deve aver prestato servizi tecnici, alle condizioni indicate di seguito, **nel periodo di riferimento corrispondente agli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, per un importo dei lavori non inferiore a **1 (una) volta** l'importo stimato dei lavori per i quali devono essere prestati i servizi tecnici da affidare, distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui al Capo 3, comma 5 e alla tabella che segue, come previsto nella «Colonna A» della stessa tabella:

periodo utile di riferimento: dal <u>05/02/2016</u> al <u>04/02/2026</u>			
ID	Declaratoria sintetica	Grado di	Importi

opere		complessità «G»	Lavori da bando «V»	Requisiti minimi:	
				Colonna A	Colonna B
E.22	Edifici e manufatti esistenti	1,55	1.441.000,00	1.441.000,00	720.500,00
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (Imp. Riscaldamento)	0,85	310.000,00	310.000,00	155.000,00
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (Imp. elettrico)	1,15	185.000,00	185.000,00	92.500,00
S.04	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	0,90	564.000,00	564.000,00	282.000,00

2. L'Offerente deve aver prestato Servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta") o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, nel periodo di riferimento corrispondente agli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo dei lavori non inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) volte l'importo dei lavori per i quali devono essere prestati i servizi tecnici da affidare, distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui al Capo 3 e alla tabella di cui al comma 1, come previsto nella «Colonna B» della stessa tabella.

3. I servizi possono essere stati prestati sia per committenti pubblici che privati, purché:

- a) se per committenti pubblici, i progetti siano stati approvati o sia stato redatto il verbale di verifica positiva o l'atto di validazione e non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- b) se per committenti privati, la progettazione sia stata:
 - oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
 - in concreto realizzata (Consiglio di Stato, Sez. V, 15/11/2022, n. 10020).
- c) se le progettazioni sono state svolte per conto di un contraente generale o di un'impresa nell'ambito di un appalto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato, concessione o partenariato pubblico-privato) oltre al committente, deve essere indicata la Stazione appaltante originaria.

4. Ai fini dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2, ciascun Operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta di lavori per i quali ha prestato i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

- a) la distinta deve riportare, per ogni lavoro, appartenente a una o più d'una delle Classificazioni definite al comma 1, l'individuazione del committente e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), della Stazione appaltante, nonché la descrizione sommaria e l'ubicazione dell'intervento;
 - la Classificazione con «ID-Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale di svolgimento del servizio, come individuata alla lettera b);
 - uno o più d'uno dei servizi prestati tra quelli di cui alla lettera c);
 - il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d) e che il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio
 - l'importo dei lavori per i quali è stato svolto il servizio tecnico, come individuato alla lettera c) di ciascuna Classificazione;
 - l'indicazione dell'Operatore economico che ha volto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno prestato effettivamente il servizio; il requisito è attribuito all'Operatore economico solo se il professionista che ha prestato il servizio è attualmente presente nella compagine dell'Offerente;
- b) in applicazione del criterio di analogia sulla base di condizioni oggettive e di fatto, per le motivazioni riportate all'articolo 6, comma 2, delle Premesse, per i Servizi tecnici prestati;

--- a partire dal 27 luglio 2016, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al comma 1, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto parametri:

ID-Opere Richieste	ID-Opere Ammesse
E.22	E.22
IA.02	IA.02
IA.03	IA.04
S.04	S.03, S.05, S.06

--- prima del 27 luglio 2016, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni, con le precisazioni, i limiti e le eccezioni riportate nel seguente prospetto:

ID opere	Lavori utilizzabili
E.22	I/e
IA.02	III/b
IA.03	III/c
S.04	I/g, IX/b e IX/c

--- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione specifica in quanto di committenti privati oppure è stata attribuita una classificazione diversa rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili a una delle classificazioni di cui al comma 1, oggetto dei servizi;

- c) i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stato prestato almeno uno dei seguenti servizi:
 - progettazione secondo uno dei livelli di cui all'articolo 41 del Codice dei contratti;
 - direzione dei lavori e servizi connessi;
 - un Operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati prestati più servizi, in altri termini i servizi prestati, se più di uno, non sono cumulabili;
- d) i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici prestati sono stati iniziati, ultimati e approvati nel periodo di riferimento in anni considerato utile, oppure la parte di essi prestata, ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale; a tali fini per approvazione:
 - per i servizi di progettazione o connessi alla progettazione, si intende il verbale di validazione o, in assenza di questo, il rapporto finale di verifica positiva dell'organo competente;
 - per i servizi di direzione dei lavori o connessi alla stessa, si intende il verbale di presa in consegna o, in assenza di questo, il provvedimento di collaudo;
- e) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati prestati i servizi, è l'importo:
 - riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato, incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - dell'ultimo livello progettuale approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - fuori dai casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso purché i servizi siano stati oggetto di recepimento in atti pubblici;
- f) il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova

- applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46;
- g) se il servizio prestato non può essere comprovato in termini di importo dei lavori, quali ad esempio verifiche di vulnerabilità sismica, attività di supporto tecnico al RUP, prestazioni urbanistiche, rilievi, ricerche, monitoraggi, consulenze tecniche o simili, non è utilizzabile ai fini del requisito;
- h) sono ammessi, esclusivamente se hanno conseguito l'aggiudicazione, i progetti:
- redatti in procedimenti di progettazione ed esecuzione, di concessione o di partenariato pubblico-privato;
 - risultati vincitori in procedure concorsuali a condizione che siano stati redatti almeno al livello di fattibilità tecnico-economica.
5. Ai fini del requisito di cui al comma 1, la distinta del comma 4 deve riportare la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore economico nel caso il servizio stato prestato a suo tempo in Forma aggregata con Operatori economici in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara; ai fini del requisito può essere considerata solo tale percentuale.
6. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'Operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha prestato i "servizi di punta" indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al comma 4:
- a) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori oggetto dei servizi di punta, all'interno della medesima distinta del comma 4;
 - b) il requisito non è frazionabile nel senso che:
 - al suo raggiungimento non possono concorrere più di due lavori ma può essere raggiunto anche con un solo lavoro se di importo adeguato;
 - il singolo lavoro, sia esso il solo o uno dei due lavori della coppia, non può essere frazionato né apportato da più di un Operatore economico;
 - le condizioni di cui alla presente lettera b) si applicano a ciascuna Classificazione dei lavori;
 - c) i "servizi di punta" possono concorrere al requisito di cui al comma 1.

6.3.2. Unità di personale tecnico impiegate nel triennio antecedente

1. L'Offerente deve aver utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, un numero medio annuo di unità di personale tecnico non inferiore a **una volta** il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:

periodo di riferimento: dal	<u>05/02/2023</u>	al	<u>04/02/2026</u>
Numero personale tecnico stimato necessario all'espletamento dei servizi:	4	Requisito minimo: numero medio annuo di personale tecnico	4

2. Ai fini del presente requisito, per personale tecnico utilizzato si intendono:
- a) i professionisti autonomi o appartenenti ad una associazione professionale, di cui al punto 4.1, comma 1, lettere a) e b) o soci attivi di società di cui al punto 4.1, comma 1, lettere c) e d) o a un consorzio stabile;
 - b) i soggetti di cui alla lettera a), aventi con l'Offerente uno dei rapporti giuridici di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) (per le società di professionisti) e all'articolo 36, comma 5 (per le società di ingegneria) 37, comma 2 (per altre società) dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti, con le eccezioni e le precisazioni che seguono:
 - nelle società i soci computabili sono esclusivamente i soci professionisti attivi, ovvero che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a);
 - i dipendenti computabili, purché con mansioni tecniche, devono avuto con gli Offerenti, un contratto di lavoro, anche a tempo parziale o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 9, 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, oppure essere stati regolarmente distaccati da altri operatori economici ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003; al loro numero si applica la riduzione proporzionale in relazione al tempo utile ed effettivo impiegato a favore dell'Operatore economico;
 - non esercente arti e professioni per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi

- professionali, con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 oppure con contratto di somministrazione di cui al Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in ogni caso purché il contratto abbia avuto una durata di almeno annua;
3. In applicazione dei principi comunitari di cui al punto 2.4.2, comma 1, lettera c), i dipendenti computabili, purché con mansioni tecniche, possono essere contrattualizzati anche dai professionisti o dalle associazioni professionali di cui al comma 2, lettera a) o dai consorzi stabili.
4. Il numero medio annuo di personale tecnico, non è inteso come disponibilità annua per ciascun anno ma disponibilità nel triennio divisa per 3 (tre) e, a tale fine:
- a) è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di validità del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio del periodo di riferimento (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale del periodo di riferimento (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo di riferimento;
 - dividendo la somma così ottenuta per il numero di 365 giorni convenzionali annui;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
- b) non possono essere computati soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) e, in ogni caso:
- soggetti, anche se con mansioni tecniche, titolari di contratti di lavoro intermittente, di apprendistato o di prestazioni di lavoro accessorio di cui rispettivamente al Capo II, Sezione II, al Capo V e al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - tecnici con contratto o convenzione di praticantato finalizzato all'iscrizione in Ordini, Collegi o Albi professionali, secondo i singoli ordinamenti professionali;
 - personale tecnico distaccato o comandato presso terzi per tutto il periodo di distacco o di comando;
 - soggetti addetti a compiti amministrativi, di logistica, di pubbliche relazioni o a mansioni diverse da quelle tipiche delle professioni tecniche;
 - professionisti cooptati o riconducibili ad Operatori economici cooptati di cui al punto 6.4.4;
5. Il requisito è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali, con il certificato camerale storico per le società, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i Consulenti o Collaboratori professionali con partita IVA.
- 6.3.3. Titoli di studio e professionalità specifiche (staff o gruppo di lavoro)**
1. L'Offerente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Operatore economico di cui al punto 4.1, deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente nel DGUE:
- a) professionisti qualificati mediante le iscrizioni di cui al punto 6.1;
- b) limitatamente alle Società di ingegneria, un professionista qualificato come direttore tecnico dell'articolo 36, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;
- c) professionista di cui al punto 6.1, comma 2, lettera a), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- d) professionista abilitato e iscritto all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ai sensi del punto 6.1 per le prestazioni riguardanti il paesaggio e gli immobili e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004;
- e) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ex articoli 91 e 100 del d.lgs n. 81 del 2008, nonché coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 del d.lgs n. 81 del 2008, entrambi in possesso

- dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo decreto;
2. I titoli e le specializzazioni di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente posseduti da professionisti vincolati all'Offerente con uno dei rapporti giuridici di cui al punto 6.3.2, comma 2, purché il vincolo societario o contrattuale sia costituito ed efficace per tutto il periodo di durata del contratto di cui al punto 3.1, eventualmente riferiti a un mandante o un consorziato in caso di Offerente in Forma aggregata;
 3. Nello staff o gruppo di lavoro dell'Offerente possono essere presenti altre figure professionali diverse o eccedenti rispetto a quelle di cui al comma 1, purché:
 - a) i servizi da loro prestati siano attinenti all'oggetto dell'affidamento e compatibili con i limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali; quali a titolo di esempio:
 - ingegnere strutturista incaricato della verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali secondo le NTC 2018 e riduzione della vulnerabilità sismica dei beni del patrimonio culturale vincolato (D.P.C.M. 9 febbraio 2011);
 - tecnici esperti sugli aspetti ambientali, in diagnosi ed efficienza energetica degli edifici;
 - tecnici per i quali non è richiesto il possesso di laurea ma solo il diploma (quali geometri o tecnici delle costruzioni, periti industriali, periti agrari o agrotecnici) attinente al tipo di servizi assunti;
 - professionista antincendio, iscritto nell'elenco dei professionisti competenti in materia di prevenzione incendi, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 8 marzo 2006 n. 139 e decreto ministeriale 5 agosto 2011;
 - iscrizione nell'elenco dei professionisti competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
 - b) siano indicate dall'Offerente quali titolari di un rapporto giuridico tra quelli di cui al comma 2, oppure siano indicate in una delle seguenti forme:
 - cooptate ai sensi del punto 6.4.4;
 - lavoratori autonomi destinatari di attività specifiche ai sensi dell'articolo all'articolo 119, comma 3, lettera a) del Codice dei contratti;
 - titolari di contratti continuativi di cooperazione, sottoscritti in epoca anteriore alla data di indizione della gara ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti;
 4. Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, compatibilmente con l'ordinamento giuridico, nel rispetto dalla normativa vigente, ferme restando le condizioni di cui al presente punto 6.3.3.

6.3.4. Sistema di garanzia della qualità

1. Ai sensi dell'allegato II.8 del Codice dei contratti, le condizioni attestanti il possesso dei sistemi di garanzia della qualità, sono costituite dalle certificazioni, rilasciate per il settore IAF 34, o comunque con lo scopo pertinente il servizio oggetto di affidamento, sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
2. È facoltativo il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015 e non è richiesto quale requisito di ammissione, ma concorre esclusivamente alla valutazione dell'Offerta tecnica, di cui al punto 16.1, paragrafo D, al punto 18.1.1, paragrafo D. nonché al punto 18.2, comma 3;

6.3.5. Disposizioni speciali per le società

1. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice dei contratti, le società, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al punto 6.3 anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, il soggetto che apporta i propri requisiti, deve essere

presente all'interno della società in forma continuativa dal momento della presentazione dell'offerta per tutto il periodo di durata del contratto di cui al punto 3.1.

6.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate

6.4.1. *Equiparazioni tra le forme di partecipazione e requisiti comuni*

1. Ai fini delle disposizioni del disciplinare di gara, come già indicato al punto 4.2.2, comma 4, si specifica che:
 - a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei;
 - b) per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
 - c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;
2. A tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché agli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 4.1, comma 2, a loro volta costituiti in forma di società, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di motivi di esclusione di cui al Capo 5 e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, di cui al punto 6.1, comma 2.

6.4.2. *Requisiti dei Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Offerenti*

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE e nell'Allegato dello stesso DGUE)

1. Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 6.4.1, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza e della idoneità dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata.
2. Ai fini del comma 1 trova applicazione la seguente disciplina:
 - a) i requisiti richiesti al punto 6.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alle proprie specificità professionali;
 - b) i requisiti richiesti ai punti 6.2 (economico-finanziari) e 6.3.1 professionali ai sensi dell'articolo 39, dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in misura adeguata ai servizi che intende assumere, i seguenti requisiti:
 - di cui al punto 6.2, possono essere apportati liberamente, purché l'assicurazione riguardi tutti i componenti della Forma aggregata;
 - di cui al punto 6.3.1, comma 1 (servizi prestati o, meglio, lavori per i quali sono stati prestati i servizi), possono essere apportati da qualunque componente della Forma aggregata;
 - di cui al punto 6.3.1, comma 2 (servizi di punta o, meglio, lavori per i quali sono stati prestati i servizi di punta) possono essere apportati da qualunque componente della Forma aggregata nel rispetto del divieto di frazionamento del singolo servizio di cui al punto 6.3.1, comma 6, lettera b);
 - di cui al punto 6.3.2 (unità di personale tecnico) possono essere apportati liberamente da qualunque componente della Forma aggregata;
 - c) i requisiti di cui al punto 6.3.3, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile a professionalità infungibili:
 - quanto al comma 1, lettera a), lettera b), lettera d), comma 2 e comma 3, possono essere apportate da qualunque componente della Forma aggregata nel rispetto delle competenze professionali;
 - quanto al comma 1, lettera c), (incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche) devono essere apportate dal mandatario o capogruppo;
 - d) la certificazione di qualità cui al punto 6.3.4, che concorre esclusivamente alla valutazione dell'Offerta

tecnica, deve essere possedute almeno dal mandatario.

3. Agli Offerenti non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna sempre ammessa purché ciascuno sia in possesso dei requisiti inerenti alle prestazioni che intende assumere. In ogni caso:
- i requisiti di competenza e di professionalità devono essere coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
 - ai singoli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti fermo restando il possesso dei requisiti almeno nella misura non posseduta dal mandatario; in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli.

6.4.3. Giovane professionista

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, numero 6, del DGUE)

- Ai sensi dell'articolo 39, comma 1), dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti, a pena di esclusione, nei raggruppamenti temporanei di cui al punto 4.1, comma 2, lettera a), deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data di presentazione dell'offerta, alle seguenti condizioni:
 - deve essere iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 6.1;
 - gli devono essere attribuite attività di progettazione e non rileva l'attribuzione di attività accessorie o attività propedeutiche alla progettazione o di supporto alla stessa o di sola direzione dei lavori;
 - deve avere con l'Offerente uno dei rapporti giuridici di cui al punto 6.3.2, comma 2 oppure qualificarsi come mandante;
 - non può essere un semplice cooptato, come definito al punto 6.4.4 o un subappaltatore di cui al Capo 8;
 - se in possesso di due abilitazioni diverse entrambe idonee ai fini della lettera a), rileva esclusivamente la l'abilitazione conseguita per prima in ordine di tempo.
- Il giovane professionista non concorre alla formazione degli altri requisiti di selezione di cui al Capo 6.
- In deroga al principio di equivalenza e analogia di cui al punto 6.4.1, il presente punto si applica esclusivamente ai raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.

6.4.4. Operatori economici cooptati

- Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso in misura integrale di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, possono cooptare ulteriori Operatori economici ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti. In particolare si precisa che la cooptazione è ammessa, anche nelle gare di servizi di architettura e ingegneria, purché:
 - l'Offerente (singolo o RTI) sia già integralmente qualificato per la categoria prevalente E.22;
 - la cooptazione non sia usata per integrare requisiti mancanti (altrimenti sarebbe avvalimento mascherato);
 - il cooptato svolga prestazioni accessorie e limitate, coerenti con le proprie competenze professionali;
 - sia rispettato il limite massimo del 20% dell'importo del contratto (art. 30, co. 4, All. II.12).
- Gli Operatori economici cooptati non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione, non presentano garanzie o assicurazioni; in ogni caso:
 - devono presentare un proprio DGUE nei limiti di quanto di loro pertinenza, con il quale dichiarano:
 - di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui al Capo 5;
 - di possedere i requisiti di professionalità, indicando gli estremi di iscrizione ai pertinenti registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;
 - di impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente;
 - non possono eseguire prestazioni in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto;

- in caso di più Operatori economici cooptati tale limite si intende cumulativo per tutti gli Operatori economici cooptati;
- c) possono eseguire prestazioni solo nei limiti delle proprie competenze professionali, ferma restando la responsabilità unitaria dell'Offerente.
3. L'esclusione dell'Operatore economico cooptato non comporta l'esclusione dell'Offerente ma quest'ultimo non può provvedere a sostituirlo.

6.4.5. Modifiche soggettive alle Forme aggregate

1. È vietata qualunque modificazione nella composizione della Forma aggregata dopo l'avvenuta presentazione dell'Offerta, salvo i casi di cui all'articolo 68, commi 17, 18 e 20, del Codice dei contratti; a tal fine:
 - a) è ammesso il recesso di una o più Operatori economici raggruppati, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico Operatore economico, sempre che gli Operatori economici rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati servizi in gara, esclusivamente:
 - per esigenze organizzative dell'Offerente in Forma aggregata;
 - per il sopraggiungere di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
 - b) in ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara esistente al momento della presentazione dell'Offerta;
 - c) il recesso per i motivi di cui alla lettera a) è ammesso solo se sopravvenuto in corso di gara, ovvero dopo la presentazione dell'Offerta.
2. Nel caso sia necessario reintegrare i requisiti dell'Offerente in Forma aggregata, l'Operatore economico precedente può essere sostituito esclusivamente da un Operatore economico già componente, quale mandatario o mandante, della stessa Forma aggregata.

6.4.6. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto e sub-raggruppamenti

1. Se più Operatori economici all'interno dell'Offerente in Forma aggregata apportano requisiti di cui al punto 6.3.1, comma 1, relativi alla medesima Classificazione nell'ambito delle prestazioni principale o secondaria dando luogo ad una Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto:
 - a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di tipo orizzontale nell'ambito del raggruppamento temporaneo verticale o misto Offerente;
 - b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo Offerente, si applica la disciplina di cui al punto 6.4.2 in quanto compatibile.
2. Le informazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono risultare dalla documentazione amministrativa mediante i DGUE pertinenti o gli allegati del medesimo.

6.5. Indicazioni per i Consorzi di cooperative e i Consorzi stabili

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, e nella Parte IV, del DGUE)

1. Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti al Consorzio nella misura in cui questo non possiede sufficienti requisiti in proprio, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e, se del caso, nella misura apportata e in quanto utilizzabile ai fini della qualificazione, i requisiti di selezione di cui al Capo 6; In particolare:
 - a) i requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da Consorzio Offerente e da tutti i consorziati indicati per l'esecuzione;
 - b) i requisiti di cui al punto 6.2 devono essere posseduti da Consorzio Offerente;
 - c) i requisiti di cui al punto 6.3.1 devono essere posseduti dal Consorzio Offerente oppure dai consorziati indicati per l'esecuzione, anche in forma cumulativa o mista dal Consorzio e dai consorziati, ferma restando quanto segue:
 - non possono essere computati i servizi svolti a favore le Consorzio che siano già stati utilizzati autonomamente da questo ai fini dell'ammissione, onde evitare la arbitraria duplicazione del requisito;
 - è applicato il limite della non frazionabilità di cui al punto 6.3.1, comma 6, lettera b);

- d) i requisiti di cui al punto 6.3.3 devono essere possedute dal Consorzio Offerente oppure da uno o più d'uno dei consorziati indicati per l'esecuzione;
 - d) le certificazioni di qualità cui al punto 6.3.4 devono essere possedute dal Consorzio Offerente oppure da tutti i consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La disciplina di cui al punto 6.4.5 trova applicazione anche ai consorzi di cooperative e ai consorzi stabili.
 3. La disciplina di cui al punto 6.4.5, comma 1, lettera a) e comma 2, si applica anche ai consorzi stabili; limitatamente ai consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) possono essere posseduti secondo il principio della «cumulo alla rinfusa».
 4. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7. Capo 7. AVVALIMENTO

7.1. Non ammissione del ricorso all'avvalimento

Ai sensi dell'articolo 132, co. 2, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice dei Contratti NON è ammesso.

8. Capo 8. SUBAPPALTO

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice dei contratti, l'Offerente indica le parti dei servizi previste dal contratto che intende subappaltare tenendo presente che in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Non è ammesso il subappalto di prestazioni:
 - a) di natura intellettuale coperte da riserva di legge a favore di professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, compresa la redazione della relazione geologica o delle sue modifiche di merito che necessitino di assunzione di responsabilità e di sottoscrizione da parte di un geologo, salvo che, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, tali prestazioni siano eseguite direttamente dal subappaltatore;
 - b) a loro volta già affidate in subappalto da un subappaltatore (cosiddetto subappalto «a cascata ulteriore»);
 - c) a favore di mandanti o mandatari in Forma aggregata con l'Offerente o cooptati dall'Offerente;
 - d) di consorziati indicati per l'esecuzione da parte dei consorzi di cui al punto 4.2.2, comma 1.
3. Non costituiscono subappalto:
 - a) le attività di cui all'articolo 119, comma 3, del Codice dei contratti;
 - b) le prestazioni affidate:
 - dal Consorzio stabile ai propri consorziati;
 - le prestazioni affidate all'Operatore economico cooptato, nei limiti i cui al punto 6.4.4;
 - c) le attività che in forza di specifiche norme devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità infungibili quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
 - d) le eventuali attività di analisi e indagine, da effettuare in situ o in laboratorio durante l'esecuzione del contratto, sia previste dal contratto stesso che oggetto di modifiche ammissibili allo stesso ai sensi dell'articolo 120, del Codice dei contratti, se imposte dal RUP o richieste dalla Direzione dei lavori purché autorizzate preventivamente dal RUP.
4. Fermi restando i limiti di cui al comma 2, sotto la responsabilità del progettista, possono essere affidate in subappalto:
 - a) le prestazioni relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - b) la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
 - c) la sola redazione grafica degli elaborati progettuali;
 - d) le consulenze specialistiche inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, che non siano già sottratte alla disciplina del subappalto ai sensi del comma 3.
5. Devono essere eseguiti direttamente dall'Aggiudicatario e, pertanto, non possono essere affidate in subappalto, le prestazioni di cui al comma 2.
6. In ogni caso trova applicazione l'articolo 119, comma 2, primo periodo, comma 3, commi da 6 a 20, del Codice dei contratti.

Capo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1. Clausole sociali, rispetto parità di genere e diritto al lavoro delle persone con disabilità

1. Trattandosi di appalto di prestazioni di natura intellettuale e non ricorrendo la condizione di alta intensità di manodopera come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti, trattandosi inoltre di un servizio occasionale e non seguente a servizio analogo svolto da un prestatore uscente, facendo anche riferimento a quanto indicato al punto 3.4), non sono previste clausole sociali né le clausole di cui all'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al d. lgs. n. 36/2023 avvalendosi a tal fine della previsione di cui al comma 7 del medesimo art. 1.

2. Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023 e dell'all. II.3 al Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione:

A.

- di occupare un numero inferiore a 15 dipendenti

oppure

- di occupare più di 50 dipendenti e quindi di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e pertanto allega copia dell'ultimo rapporto redatto:

- con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;

oppure

- in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

oppure

- di occupare un numero pari o superiore a 15 dipendenti ma inferiore a 50, pertanto di impegnarsi, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante: una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

B.

- di aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e, in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, di impegnarsi, entro sei mesi dalla stipula del contratto a produrre la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;

oppure

- di non essere soggetto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 con indicazioni delle specifiche motivazioni;

C.

- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'All. II. 3 del D.Lgs. 36/2023.

10. Capo 10. GARANZIA PROVVISORIA

1. Considerato che i servizi della fase esecutiva sono opzionali, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria e dell'impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in forza dell'articolo 106, comma 11, del Codice dei contratti.
2. Restano fermi le previsioni e gli obblighi di copertura assicurativa di cui al punto 24.2, comma 2, lettera c) e di prestazione della garanzia definitiva di cui al punto 24.2, comma 2, lettera e).

11. Capo 11. SOPRALLUOGO

11.1. Presa visione dei luoghi

1. Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante; tengono luogo del sopralluogo la presa visione delle riproduzioni fotografiche e la documentazione allegata alla gara. Restano fermi per l'offerente:
 - l'obbligo di presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al punto 5.7. comma 3
 - la possibilità, rimessa all'autonomia dell'Offerente, di effettuare fisicamente la visita dei luoghi, previa comunicazione alla stazione appaltante, entro sette giorni antecedenti la scadenza di cui all'art. 4, comma 1 delle premesse.
2. Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione della documentazione tecnica attestata dalla Stazione appaltante, ferma restando la possibilità di consultare, scaricare e stampare la predetta documentazione tecnica, reperibile ai sensi del punto al punto 2.1.2. Resta fermo l'obbligo per l'Offerente, di prendere autonomamente visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara messe a disposizione dalla Stazione appaltante.

12. Capo 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

1. Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di ANAC, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera di ANAC 30 dicembre 2024, n. 598 (in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2025), come segue:

- a) previa iscrizione on-line al «Servizio di riscossione» al portale <https://contributi.anticorruzione.it>; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) oppure accedendo al servizio «Gestione contributi gara» dalla pagina <https://www.anticorruzione.it>;
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - «Pagamento on line» scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
 - «Pagamento mediante avviso» utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.); oppure tramite «IO» l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso;
- c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Importo contributo in euro
BA43C84D01	33,00

- d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - e) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
 - f) nel caso per qualsiasi ragione, debitamente comprovata, l'Operatore economico non riesca ad effettuare il versamento, per cause a lui non imputabili, quali l'inagibilità del sistema messo a disposizione da ANAC o eventi straordinari, può effettuare il pagamento tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC (codice fiscale 97584460584), indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali e il CIG che identifica la gara;
 - g) gli Operatori economici che non hanno una sede stabile in Italia, possono effettuare il pagamento anche con la modalità di cui alla lettera f).
2. Il mancato pagamento del contributo è suscettibile di soccorso istruttorio (da ultimo Consiglio di Stato Sez. V, 07/09/2023, n. 8198) e Bando tipo 1 ANAC servizi.

12.2. Sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE 2.0)

1. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
2. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.
3. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.
4. La versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
5. L'accesso è riservato all'Operatore economico, che per poter accedere al servizio necessita:
 - Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
 - Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
 - Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
 - Accedere al servizio FVOE 2.0
6. Le principali funzionalità messe a disposizione all'utente Operatore Economico sono:
 - La ricerca all'interno del FVOE, che comprende la consultazione dei documenti associati e la consultazione delle informazioni relative
 - La visualizzazione del dettaglio di un documento
 - L'inserimento di un nuovo documento
 - L'autorizzazione all'accesso al proprio Fascicolo
 - L'aggiornamento di un documento
 - L'associazione di un documento al fascicolo e il relativo annullamento
 - La consultazione dell'anagrafica OE
7. Nell'ambito del ciclo di vita di un appalto si distingue il ruolo dell'Operatore economico, che è il Soggetto fisico o giuridico che partecipa ad una procedura di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici, mediante presentazione di offerta. Tale soggetto è invitato a fornire i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali richiesti per ogni gara e a tal proposito viene fornito lo strumento del fascicolo virtuale. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale da utilizzare per la comprova dei requisiti generali e speciali e consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
8. L'utente ha la possibilità di gestire le notifiche che sono indirizzate al suo profilo e che sono necessarie al completamento delle operazioni in vista della valutazione dei requisiti per partecipare alla gara.
9. Le notifiche indirizzate all'utente Operatore Economico possono essere di 3 tipi:
 - Richiesta autorizzazione: notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione Appaltante di essere autorizzata all'accesso ad un determinato Fascicolo del concorrente;

- Richiesta aggiornamento: notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione Appaltante di aggiornare un documento scaduto o non più valido. Tale richiesta viene poi indirizzata o direttamente all'Ente certificante o all'Operatore Economico proprietario di quel documento;
 - Richiesta documentazione è notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione Appaltante di inserire un determinato documento in uno dei Fascicoli del concorrente.
10. In fase di aggiudicazione, all'operatore economico, verrà inoltrata, con le funzionalità mese a disposizione alla stazione appaltante, la notifica per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso ad un determinato fascicolo del concorrente.
11. Per una più dettagliata e puntuale modalità di accesso alla procedura per l'utilizzo del FVOE 2.0 da parte dell'operator economico, si rimanda al manuale utente denominato "*FVOE 2.0 – Manuale utente per operatore economico*", scaricabile al link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p5>.

12.3. Trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale

1. Con la presentazione delle offerte, gli operatori economici consentono la stazione appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice stesso.

13. Capo 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione dell'Offerta

1. L'Offerta è presentata con le modalità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Premesse, mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di cui al Capo 1; a tale scopo l'Offerta caricata sulla Piattaforma è composta dalle seguenti buste telematiche:
 - a) «**Busta Amministrativa**» o «**Busta A**» o «**Busta della Documentazione amministrativa**», la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
 - b) «**Busta Tecnica**» o «**Busta B**» o «**Busta dell'Offerta tecnica**», la busta contenente l'Offerta tecnica di cui al Capo 16;
 - c) «**Busta Economica**» o «**Busta C**» o «**Busta dell'Offerta economica**», la busta contenente la dichiarazione di **Offerta economica** costituita dall'Offerta di prezzo e degli altri documenti integrativi dell'Offerta economica, di cui al Capo 17.
2. La mancata presentazione dell'Offerta mediante la Piattaforma telematica o la presentazione con altre modalità costituisce causa irricevibilità dell'offerte e causa di esclusione dalla gara.
3. Ferme restando le condizioni sulla tardività della presentazione e il termine durante il quale l'Offerta è vincolante, prima della scadenza prevista per la presentazione delle Offerte:
 - a) l'Offerente può ritirare la propria Offerta già presentata, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata, dal legale rappresentante dell'Operatore economico mandatario;
 - b) è ammessa esclusivamente la sostituzione integrale dell'Offerta già consegnata con altra nuova Offerta, mentre non sono ammesse integrazioni all'Offerta già recapitata, integrazioni o sostituzioni di singoli documenti o singole dichiarazioni o delle singole buste interne all'Offerta;
 - c) l'Offerta ritirata è archiviata dalla Piattaforma telematica, non può essere ripresentato ma, se del caso, solo sostituito ai sensi della lettera b).

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

1. Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
 - a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili; il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 14.3, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
 - b) l'eventuale documentazione prodotta:
 - in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - in originale rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell'Operatore economico;
 - c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche di all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui al Capo 5, la sottoscrizione deve essere apposta:
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
 - d) se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'Operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della

procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale risulta dal certificato di firma digitale o dal certificato o visura del certificato di cui al punto 6.1, comma 2, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla sua dichiarazione sostitutiva.

2. Il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediate firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD o, se non avente sede stabile nel territorio nazionale, mediante altra firma qualificata ai sensi del CAS; il dichiarante si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro.
3. In deroga al comma 2, limitatamente ai dichiaranti (persone fisiche) che eccezionalmente e legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più files distinti interni alla Busta telematica della documentazione amministrativa (busta «A»).
4. Fatto salvo l'obbligo di utilizzo nella lingua italiana di cui al punto 2.4.3, gli atti rilasciati da autorità amministrative non necessitano di legalizzazione:
 - a) se provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata con la legge 24 aprile 1990, n. 106 del 1990;
 - b) se provenienti da altri Paesi, aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, in luogo della legalizzazione, sono sottoposti alla formalità della cosiddetta Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.

13.3. Imposta di bollo

1. L'**Offerta** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici//00), ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972, con riferimento al DGUE oppure a qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione (a prescindere dalle sue dimensioni), mediante una delle seguenti modalità, che deve comunque risultare dalla documentazione:
 - a) in modo virtuale, indicando sulla documentazione o su una dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» corredata dagli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - b) in modalità telematica tramite il sistema «PagoPA», anche a mezzo carte di debito o di credito, tramite intermediari convenzionati o autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate o mediante versamento con modello F24, Agenzia delle Entrate, codice Ufficio «TN7», sezione «Erario», codice tributo «1552», descrizione «Imposta di bollo» e CIG;
 - c) acquistando la marca da bollo cartacea, applicandola sulla domanda di partecipazione o sul DGUE oppure su qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione, prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, senza necessità di annullamento;
 - d) gli Operatori economici di altri paesi senza rappresentanza in Italia o che non hanno accesso ai sistemi di cui alle lettere a) o b), possono versare l'imposta mediate Bonifico SEPA sul conto corrente di Banca d'Italia, identificato con il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 (BIC/SWIFT: BITAIRRENT), con il nominativo del debitore, indicando nella causale «Imposta di bollo» e il CIG;
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta; tuttavia, il mancato assolvimento dell'imposta è inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972) salvo che la stessa imposta risulti assolta su un documento inserito nella Busta dell'Offerta tecnica o nella Busta dell'offerta economica aperte prima della conclusione della gara.

14. Capo 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa (nella busta «A») e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101, del Codice dei contratti. A tale scopo:
 - a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
 - b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
 - l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall'Offerente;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo delle condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), tutte aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni o elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza solo in fase esecutiva, sono sanabili;
 - c) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla gara;
 - d) non possono essere rimediate o regolarizzate l'esibizione o la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
 - e) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come causa di esclusione o inderogabili.
2. A completamento dei casi di cui al comma 1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo comma 3, gli Offerenti:
 - a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
 - hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
 - hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del disciplinare o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
 - b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato le condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 95, comma 1, lettera c) o di rilevanti indizi di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, anche con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;
 - c) che, in caso di Forma aggregata:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 6.4, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura erronea o imprecisa, a condizione che i requisiti posseduti siano compatibili, ovvero coerenti con la disciplina normativa, con le quote di partecipazione e le prestazioni da assumere;

- d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- e) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un Operatore economico fuori dai casi di cui al punto 6.4.5.
3. Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice dei contratti, mediante interscambio di corrispondenza con le modalità di cui al punto 2.2:
- la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine perentorio breve non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
 - la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
 - non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
 - che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
 - non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio, salvo il caso nel quale la sua mancata conclusione favorevole all'Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza, errore di fatto o di diritto o palese sviamento nella richiesta della Stazione appaltante richiedente.
4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice dei contratti, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

14.2. Soccorso istruttorio informale

1. La Stazione appaltante:
 - può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta diretta via telefono o altro canale telematico oppure posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
 - il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 14.1;
 - può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2. La Stazione appaltante può annullare o revocare la richiesta di soccorso istruttorio se accerti la sua arbitrarietà, l'inutilità o la presenza sin dall'origine di quanto richiesto; tale fattispecie può avvenire anche tacitamente, per *facta concludentia*, prima dell'aggiudicazione o prima dell'instaurazione di un contenzioso amministrativo, purché la relativa circostanza sia riportata a verbale.

15. Capo 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A»)

15.1. Contenuto della Documentazione amministrativa

1. La Stazione Appaltante, al fine di poter procedere alla partecipazione, richiede obbligatoriamente la compilazione di una domanda formale di partecipazione, le informazioni fornite dagli Operatori economici in tale domanda recedono e soccombono, senza acquistare valore giuridico, nel caso siano in contrasto con le indicazioni e dichiarazioni fornite con il DGUE. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.
2. Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormalmente eccedente quelli richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:
 - a) dal DGUE di cui al punto 15.2 (si invita l'operatore economico a caricare nella busta amministrativa sia il DGUE predisposto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sia il DGUE messo a disposizione, nella modalità digitale disponibile sulla piattaforma MIAP di Sintel), con il quale ciascun Operatore economico attesta:
 - la qualificazione giuridica di cui al Capo 4, come Offerente, nonché le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata (raggruppamenti temporanei, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete);
 - la qualificazione giuridica di cui al Capo 4, come Operatore diverso dall'Offerente ma coinvolto da quest'ultimo (ausiliario, cooptato, cedente o affittante azienda o ramo d'azienda);
 - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 5;
 - il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 6;
 - le eventuali condizioni relative al subappalto di cui al Capo 8;
 - b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - l'attestazione di avvenuto versamento del contributo dovuto ad ANAC di cui al punto 12.1;
 - c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui al punto 15.3.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. Tutte le dichiarazioni richieste dal Disciplinare, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 5 e il Capo 6, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, compresi gli allegati dello stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:
 - a) le dichiarazioni sono redatte sia sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Disciplinare di gara, in formato editabile e liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fatti/specie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo, sia sul DGUE messo a disposizione, nella modalità digitale disponibile sulla piattaforma MIAP di Sintel;
 - b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
 - c) devono riguardare tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza, con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cooptati, nonché cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
 - d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti,

- elencati al punto 5.3 del Disciplinare, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) le eventuali documentazioni e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3 devono essere sottoscritte dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale o nell'interesse del quale la dichiarazione è rilasciata.
2. Richiamate le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui all'articolo 5, comma 3, delle Premesse, rispettivamente alla lettera c) e alla lettera d):
- a) ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che con adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione di cui rispettivamente al Capo 5 e al Capo 6;
- b) relativamente ai motivi di esclusione aventi natura soggettiva di cui al punto 5.1 del Disciplinare, in quanto riferiti ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 5.3 del Disciplinare, devono essere sottoscritti da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate, oppure dal legale rappresentante di cui alla lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, che ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) le condizioni di cui alla lettera b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), che sottoscrive l'Offerta, singolo, mandatario o mandante;
 - all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, progettista, oppure cedente o affittante l'azienda nell'anno precedente);
 - ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti elencati al punto 5.3, appartenenti agli Operatori economici.
3. Si raccomanda di utilizzare sia il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Disciplinare di gara, sia il DGUE messo a disposizione, nella modalità digitale disponibile sulla piattaforma MIAP di Sintel. A tale scopo si precisa e si prescrive quanto segue:
- a) l'Operatore economico per utilizzare il DGUE messo a disposizione, nella modalità digitale disponibile sulla piattaforma MIAP di Sintel, dovrà seguire le seguenti indicazioni:
- generare il DGUE Response in formato .xml a partire dalla Request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in documentazione di gara;
 - caricare il file .xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottoscrizione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara;
- Il servizio è attivabile da SINTEL tramite il Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" che indirizza nella prima pagina del processo di Creazione delle DGUEResponse (vedi Allegato - Manuale Sintel).
- b) l'Operatore economico è invitato a compilare e caricare in Piattaforma anche il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni riportate all'interno dello stesso.
- c) l'omissione di quanto previsto alla lettera b) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso;
4. La Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è ammesso un DGUE riprodotto su CD, chiavetta USB o altro supporto magnetico.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

1. La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE o nei suoi allegati. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto segue.
2. Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, anche se limitati al rinvio a giudizio, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne anche non definitive o procedimenti non conclusi con l'archiviazione;
- b) atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi;
 - richiese di rateizzazione ed eventuali atti di accoglimento delle richieste di rateizzazione;
- c) atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi, corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi ed efficaci;
 - di negligenza o di gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza o lodo, distintamente tra quelli divenuti definitivi e quelli non ancora definitivi;
- d) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori emessi da pubbliche amministrazioni, da organi giurisdizionali o da Autorità di settore;
- e) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;
- f) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
 - di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del Codice antimafia.

3. Atti formati in origine dall'Operatore economico o da altri soggetti privati:

- a) dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice dei contratti civile (cosiddetto «avvalimento infragruppo»);
- b) atti e provvedimenti:
 - di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
 - di *self cleaning* e altri rimedi oggettivi nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 96, commi 6, 7 e 9 del Codice dei contratti e dell'articolo 57, paragrafo 6, primo e secondo comma, della Direttiva;
- c) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione, scissione, trasformazione, non ancora annotati nei registri professionali pertinenti;
- d) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
- e) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui al punto 5.2 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 5 o ai criteri di selezione di cui al Capo 6 del Disciplinare;
- f) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei casellari giudiziari, potenzialmente idonei a costituire motivi ostativi alla partecipazione.

15.4. Documentazione degli Operatori economici

1. In fase di gara, ai fini della partecipazione e dell'ammissione, gli Operatori economici, in qualunque forma

coinvolti, possono limitarsi a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 in luogo della documentazione originale relativa ai motivi di esclusione di cui al Capo 5 e dei requisiti di selezione di cui al Capo 6, finalizzate e con i contenuti oggetto di successivi accertamenti e verifiche di cui al comma 2.

2. Ai fini degli accertamenti d'ufficio sull'effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni dichiarate come al comma 1, si applica l'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, mediante il sistema FVOE di cui al punto 13.2, ove la Stazione appaltante abbia ritenuto di farsi ricorso a tale sistema. Nei casi in cui l'accertamento non sia possibile tramite tale sistema o nei casi di mancato ricorso a tale sistema, così come in tutti i casi non sia oggettivamente possibile l'accertamento d'ufficio, la Stazione appaltante richiede espressamente e direttamente all'Operatore economico la documentazione a comprova della relativa dichiarazione. Il possesso delle certificazioni richieste o previste ai punti 6.3.2 è accertato d'ufficio presso la banca dati di ACCREDIA.
3. Gli Operatori economici non stabiliti in Italia, possono presentare certificati e prove documentali introdotte nel registro on-line «e-Certis» di cui all'articolo 88 del Codice dei contratti e all'articolo 61 della Direttiva. Allo stesso registro fa riferimento la Stazione appaltante per l'accertamento dei requisiti.
4. Per la documentazione richiesta e non presente nel registro «e-Certis» o in mancanza di aggiornamento dello stesso registro, la Stazione appaltante si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo anche alla cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente:
 - a) una dichiarazione giurata, ovvero, negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
 - b) se negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
 - c) la dichiarazione di cui alla lettera b) è ammessa anche per l'Operatore economico che ha la sede in uno stato non appartenente all'Unione ma che ha aderito all'Accordo internazionale sugli appalti pubblici.
5. Il registro «e-Certis» è uno strumento di riferimento, non un servizio di consulenza legale, la sua affidabilità dipende dalle informazioni fornite dai diversi organismi che si occupano di appalti pubblici in tutti gli Stati membri e dall'aggiornamento regolare di tali informazioni. Si tratta di uno strumento di informazione destinato ad aiutare gli Operatori economici e le Stazioni appaltanti a individuare e riconoscere i certificati e gli attestati richiesti più comunemente nel contesto di procedure di appalto; si precisa che:
 - a) tale sistema non può garantire che le informazioni risultanti da una interrogazione vengano riconosciute come valide dalla Stazione appaltante;
 - b) in caso di dubbio o carenza delle informazioni del registro, la Stazione appaltante può ricorrere a quanto previsto al comma 4.

16. Capo 16. OFFERTA TECNICA (Busta «B»)

1. La busta telematica dell'**Offerta tecnica** deve contenere esclusivamente l'**Offerta tecnica**, redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti di cui al seguente Punto 16.1 da valutare con i criteri e i pesi di cui al punto 18.1, i quali ultimi devono essere tenuti in debita considerazione nella redazione della stessa **Offerta tecnica**.
2. L'**Offerta tecnica** deve essere redatta in modo adeguato e completo al fine di far percepire e comprendere immediatamente le condizioni in base alla loro connessione con la documentazione posta a base di gara.
3. L'offerente deve tener presente le seguenti condizioni fondamentali:
 - a) l'**elemento A** (Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo), riguarda il cosiddetto «**Background**» ovvero la progettazione e la direzione di interventi analoghi presentati per la valutazione della professionalità e adeguatezza, dimostrate in quella occasione; in particolare i relativi sub-elementi, anche con riferimento alle caratteristiche delle prestazioni eseguite e i loro contenuti architettonici, ingegneristici, tecnici e ambientali, riguardano esclusivamente il predetto intervento svolto; alla stessa stregua lo staff di progettazione, le professionalità e le risorse umane e strumentali, comprese le relative descrizioni, sono solo quelle utilizzate in quell'occasione; il grado di coincidenza, analogia o sovrapposizione con quanto previsto alla lettera b), è oggetto di valutazione preferenziale ma non costituisce condizione inderogabile;
 - b) gli **elementi B e C**, riguardano invece il cosiddetto «**Outlook**» ovvero cosa e come si svolgerà il futuro incarico oggetto del presente affidamento; questi elementi e i relativi sub-elementi, riguardano esclusivamente gli adempimenti da osservare e le prestazioni da svolgere in caso di aggiudicazione, ovvero le obbligazioni contrattuali; per cui le caratteristiche e la metodologia dell'offerta (**elemento B**), nonché la Consistenza, qualità e risorse umane e strumentali del gruppo di lavoro (**elemento C**) sono le condizioni che caratterizzano l'**Offerta tecnica** contrattualmente vincolanti in caso di aggiudicazione quindi da attuare quali condizioni contrattuali;
 - c) l'**elemento D** (certificazioni), riguarda sia le condizioni attuali (al momento della presentazione dell'offerta) che quelle sussistenti anche dopo l'aggiudicazione fino alla conclusione del contratto.

16.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica

Elemento A: Professionalità e adeguatezza desunte dalla progettazione analoga

1. Una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering e ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro, **di 1 (un) intervento analogo** a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'Offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale e adeguatezza professionale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono; a tale scopo la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'Offerente o da professionisti presenti nell'Offerente e, in caso di Offerente in Forma aggregata, da uno degli operatori (mandatario o mandante) dei componenti il raggruppamento o da progettisti presenti in questo:
2. A corredo della progettazione di cui alla lettera a), è presentata una relazione descrittiva dell'intervento, che illustri le rappresentazioni grafiche, a titolo di spiegazione e approfondimento, con l'indicazione almeno degli aspetti che seguono:
 - a) i contenuti valorizzati nella progettazione presentata sotto i profili architettonici e ingegneristici, con particolare riguardo alle componenti tecniche ed economiche dell'intervento; di natura professionale e multidisciplinare, con particolare e rilevante riferimento agli aspetti storici, al restauro, alla sostenibilità e al riuso funzionale;
 - b) l'analogia con l'intervento oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva all'intervento così come previsto al Capo 3, alla Classificazione di cui allo stesso Capo 3, comma 2 e seguenti o altra analogia significativa per contenuto, indicando con lo ID-Opere di cui alla Tavola Z-1 del Decreto parametri, le categorie che lo compongono e preferibilmente, i relativi importi; le preferenze saranno graduate in base all'analogia oggettiva tra le opere oggetto dell'intervento progettato o eseguito a suo tempo e quello oggetto delle opere oggetto del presente appalto;
 - c) il livello o, se più di uno, i livelli di progettazione prestati, se è stato prestato anche il coordinamento per

la sicurezza in fase di progettazione, se sono stati prestati la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in ogni caso con l'indicazione delle prestazioni svolte tra quelle individuate dalla Tavola Z-2 del Decreto parametri; le preferenze saranno graduate in base all'analogia oggettiva tra le prestazioni professionali prestate a suo tempo e quelle oggetto del presente appalto;

- d) il periodo di svolgimento delle prestazioni e il regime giuridico vigente al momento della progettazione (legge n. 109 del 1994, decreto legislativo n. 163 del 2006, decreto legislativo n. 50 del 2016 o, se svolto in un altro paese della U.E, Direttiva 37 del 1993, Direttiva UE n.18 del 2005 o Direttive UE n. 23, n. 24 o n. 25 del 2014); le preferenze saranno graduate in base al tempo di esecuzione delle prestazioni svolte a suo tempo privilegiando una analogia storistica dinamica con l'evoluzione tecnica e normativa che ha caratterizzato il tempo trascorso;
- e) gli aspetti innovativi della progettazione prestata, precisando se sia stato utilizzato o meno il Building Information Modeling (BIM);
- f) la presenza di aspetti multidisciplinari intervenuti nella progettazione;
- g) gli estremi dell'approvazione da parte di una pubblica amministrazione e, se realizzato o in fase di realizzazione, se l'esecuzione sia stata prestata regolarmente oppure siano presenti contestazioni incardinate sulla progettazione o che coinvolgono l'attuale Offerente.

3. Nella documentazione di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono essere indicati chiaramente gli Operatori economici e i singoli professionisti che hanno partecipato alle prestazioni svolte con il loro livello di responsabilità e grado di partecipazione, ovvero le prestazioni svolte da ciascuno e in quale misura (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»).

Elemento B: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio

- 1. È costituito da una relazione articolata in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l'elemento di valutazione, dove l'Offerente descrive le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni in affidamento e i diversi adempimenti che le caratterizzano, ivi compresi aspetti, tematiche e problematiche procedurali e di avanzamento che l'Offerente ritenga di individuare autonomamente e che ritenga significativi per le finalità perseguitate. In particolare:
 - a) l'individuazione delle tematiche e possibili problematiche che caratterizzano i servizi per il perseguitamento degli obiettivi, e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento da progettare, l'efficacia della metodologia di approccio;
 - b) il grado di originalità e di innovazione della progettazione e dell'intervento nel suo complesso sotto i profili:
 - architettonici e ingegneristici relativi all'opera principale;
 - storici, del restauro e del riuso funzionale;
 - impiantistici e di efficienza energetica;
 - degli eventuali criteri di ecosostenibilità da adottare;
 - c) le modalità di interazione con la committenza e con terzi coinvolti, nella fase progettuale. Tali rapporti riguardano, oltre alla Stazione appaltante e agli organi di questa, anche gli enti sovraordinati, gli enti e le autorità titolari di atti di assenso comunque denominati o titolari di poteri di vigilanza e sorveglianza ovvero di verifica e controllo, il pubblico e la cittadinanza interessata; il tutto anche con riferimento al monitoraggio e controllo dell'avanzamento delle prestazioni affidate;
 - d) le soluzioni che si intendono adottare negli atti progettuali, ai fini della completa e inequivocabile percezione e conoscenza del progetto e della individuazione delle obbligazioni contrattuali dei futuri esecutori dei lavori; a tal fine si intendono gli adempimenti e le soluzioni che consentono una precisa e ponderata formulazione dell'offerta nelle future gare dei predetti affidamenti anche con riferimento alla ragionevole esclusione di riserve, contenzioso e necessità di introdurre varianti in corso d'opera.

Elemento C: Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali

- 1. È costituito da una relazione dove l'Offerente descrive:
 - a) i profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, con riferimento alle professionalità delle quali è richiesta obbligatoriamente la presenza, nonché (distintamente e in via

- subordinata) con riferimento alle eventuali professionalità complementari o multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati; a tale scopo:
- le professionalità utili ai fini della valutazione e che l'Offerente si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare, devono essere nella disponibilità dell'Offerente, come risultanti dalla documentazione amministrativa, in una delle forme previste al punto 6.3.3;
 - devono essere esposte le singole professionalità e le singole specializzazioni, con particolare riferimento all'esperienza in interventi analoghi per tipologia, dimensione e destinazione;
- b) le medesime condizioni di cui alla lettera a), relative alle professionalità ulteriori a quelle minime indispensabili richieste dalla documentazione di gara, anche di natura multidisciplinare, che concorrono al miglioramento degli obiettivi e dell'esito del prodotto progettuale;
2. Una relazione, o un paragrafo specifico della relazione di cui alla lettera a), che illustri le dotazioni strumentali sia hardware che software che l'Offerente intende e si impegna a utilizzare, con particolare riferimento al loro grado di innovazione e di interoperabilità, nonché le modalità della loro implementazione nell'esecuzione del servizio di progettazione e del futuro servizio opzionale di direzione dei lavori;
3. La documentazione di cui al comma 1 deve:
- a) indicare chiaramente i singoli professionisti che l'Offerente ha nella propria disponibilità e si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle prestazioni, con i pertinenti livelli di responsabilità, coinvolgimento e grado di partecipazione, ovvero le prestazioni che saranno prestate da ciascuno (secondo il principio di «chi farà cosa»);
 - b) essere corredata da un curriculum sintetico, se ritenuto significativo dall'Offerente, per ciascun soggetto da impiegare nell'esecuzione del servizio, comunque limitato ai 10 (dieci) anni antecedenti.

Elemento D: Possesso di certificazioni riconosciute nell'Unione europea

1. È sufficiente che il possesso delle Certificazioni di cui al presente elemento, sia dichiarato nel DGUE di cui al punto 15.2 o in una dichiarazione allegata allo stesso:
 - a) Certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata per il settore IAF 34;
2. Le condizioni del presente elemento:
 - a) devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta e permanere per l'intera durata del contratto;
 - b) sono sottratte all'obbligo di riservatezza poiché da una parte sono di pubblico dominio in quanto reperibile in banche dati ad accesso libero e dall'altra in considerazione del loro peso limitato non in grado di compromettere il corretto esito della competizione.

16.2. Confezionamento dell'Offerta tecnica

1. L'organizzazione materiale e formale dell'Offerta tecnica è prevista come segue:
 - a) gli elaborati grafici, oltre alla loro completezza come previsto al punto 16.1, comma 1, devono essere chiari, anche con l'apporto di legende e note integrative:
 - per elaborati grafici si intendono rappresentazioni grafiche di qualunque genere ritenute utili dall'Offerente, anche combinate tra di loro;
 - devono essere redatti in modo che se ne percepisca chiaramente il contenuto con riferimento ai vari sub-elementi di valutazione;
 - devono essere costituiti, complessivamente, da un massimo di **6 (sei)** fogli formato (ISO) A2 o in formato ISO diverso, purché con analoga superficie utile complessiva;
 - b) le relazioni e la documentazione diversa dagli elaborati di cui alla lettera a), ad illustrazione delle condizioni di cui al punto 16.1, sono soggette alle seguenti condizioni:
 - per relazioni si intendono fascicoli di cartelle (intese come facciate utilizzate di ciascun foglio, quindi corrispondenti alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato (ISO) A4;
 - devono essere costituite, complessivamente, da un massimo di **5 (cinque)** cartelle "editoriali";
 - possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative,

calcoli e altre forme di espressione intellettuale, senza i limiti di cui al trattino precedente; in tal caso sono tollerate **3 (tre)** cartelle in formato (ISO) A3, qualora ciò sia indispensabile per la composizione di espressioni diverse dal semplice testo;

- c) tutti gli elaborati grafici di cui alla lettera a) e le relazioni di cui alla lettera b) devono essere redatti in modo che se ne percepisca chiaramente il contenuto con riferimento ai vari sub-elementi di valutazione. In particolare, le relazioni devono essere omogenee e all'interno di esse devono prevedere la suddivisione distinta per ciascuno degli elementi e, preferibilmente, dei sub-elementi di cui al punto 18.1, comunque in modo da poter individuare con immediatezza i contenuti con riferimento ai predetti elementi e sub-elementi;
 - d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), la distribuzione del numero e del formato degli elaborati grafici, così come del numero delle cartelle tra i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, è lasciata all'autonomia e alla sensibilità dell'Offerente.
2. Non sono computati nei limiti numerici delle cartelle di cui al comma 1, lettera b):
- a) le copertine, gli eventuali indici, sommari, bibliografie e note di chiusura;
 - b) i curriculum sintetici del personale da impiegare di cui al punto 16.1, elemento C, comma 3;
 - c) le certificazioni di terzi, quali organismi accreditati o istituti indipendenti competenti al rilascio delle certificazioni, che possono essere presentate in copia semplice con sottoscrizione di conformità dell'Offerente o del soggetto interessato.
3. Il numero delle schede e delle cartelle, pur non costituendo limite vincolante, rappresenta una raccomandazione di elevato valore funzionale alla celerità del procedimento. Il superamento del numero massimo indicato non costituisce di per sé causa di esclusione, ma è oggetto di valutazione negativa in quanto può costituire indice di scarsa sinteticità dei contenuti illustrati. L'Offerta tecnica deve infatti descrivere agli aspetti rilevanti degli elementi e dei sub-elementi con chiarezza e completezza, mantenendo nel contempo un adeguato livello di sinteticità. Il miglior equilibrio tra completezza e sinteticità incide sulle valutazioni ai sensi del -punto 18.1.2, comma 2 del presente disciplinare.

16.3. Condizioni applicate all'Offerta tecnica

1. Dall'**Offerta Tecnica** non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica** di cui al Capo 17;
2. L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
 - a) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi; pertanto, sotto il profilo economico l'importo risultante dal ribasso offerto in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - b) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - c) in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca e diretta senza intervento modificativo da parte della Commissione giudicatrice;
 - d) comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
 - e) essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
 - f) comportare varianti che siano in contrasto insanabile con la documentazione di cui al punto 2.1.2;
3. L'**Offerta tecnica** deve essere sottoscritta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:
 - a) non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
 - b) già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;
4. Ferma restando la previsione di cui al punto 25.2, comma 2, se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso di terzi, ai sensi dell'articolo

35, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni; a tale scopo:

a) se la condizione riguarda singoli aspetti devono essere individuati:

- gli specifici paragrafi, capoversi, pagine o frasi costituenti segreto tecnico o commerciale; a tal fine il concorrente allega anche una copia firmata digitalmente della documentazione relativa all'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;
- l'eventuale istituto giuridico posto a tutela del segreto tecnico o commerciale (quali marchi o brevetti con estremi di registrazione e durata, diritti d'autore o di proprietà intellettuale legittimamente tutelati ecc.).

b) si rende noto sin d'ora che:

- la mancanza di dichiarazione specifica sul punto costituisce affermazione tacita di assenza delle condizioni di segretezza;
- dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
- la condizione di segretezza o riservatezza, finalizzata al diniego dell'ostensione e dell'accesso a favore di terzi interessati, non dichiarata nell'**Offerta tecnica**, non può essere invocata successivamente, nel corso del procedimento di gara o alla conclusione dello stesso.

5. All'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 24.1.2, comma 3.

17. Capo 17. OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)

17.1. Offerta di ribasso sul prezzo

1. L'Offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo assoggettato a ribasso, come definito al Capo 3), comma 4, lettera e). Nello specifico, ai sensi dell'articolo 41, comma 15-bis, del nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs n. 36 del 2023, come novellato dal d.lgs n. 209 del 2024, l'importo individuato a base di gara di euro **478.567,03** al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, è costituito come segue:

- per il 65 per cento dell'importo determinato (**pari a euro 311.068,57 di cui euro 171.176,47 per la fase di progettazione ed euro 139.892,10 per la fase opzionale di esecuzione**), l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del Codice;
- il restante 35 per cento dell'importo posto a base di gara (**pari a euro 167.498,46 di cui euro 92.171,95 per la fase di progettazione ed euro 75.326,51 per la fase opzionale di esecuzione**) è assoggettato a ribasso, con le modalità e condizioni che seguono.

Pertanto nel caso di esercizio del diritto di opzione, il ribasso percentuale unico dell'affidatario del servizio sarà applicato alla quota parte pari al 35% dell'importo delle singole opzioni, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

2. Il ribasso è indicato scaricando dalla Piattaforma l'apposito modello disponibile sulla stessa, completandolo con il ribasso offerto, con le indicazioni di cui al comma 1, la sottoscrizione di cui al comma 5, per poi ricaricarlo sulla Piattaforma;
3. Il ribasso è indicato preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere e, in ogni caso, con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
4. Ai fini contrattuali il ribasso è unico e si applica all'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, come determinato al precedente comma 1), secondo trattino, pari al 35 per cento dell'importo posto a base di gara (euro **167.498,46** di cui euro **92.171,95** per la fase di progettazione ed euro **75.326,51** per la fase opzionale di esecuzione), nonché, con lo stesso criterio, al corrispettivo, delle prestazioni oggetto di eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti.
5. L'offerta deve essere sottoscritta:
 - a) dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto 13.2;
 - b) **limitatamente alle Forme aggregate, tra cui i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice, a pena di esclusione, la sottoscrizione di cui alla lettera a), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
6. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, trova applicazione l'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti; pertanto, non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera né degli oneri di sicurezza aziendali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
7. L'Offerta economica è espressa anche compilando il modulo presentato a video, con le indicazioni obbligatorie, scaricandolo dalla Piattaforma, sottoscriverlo con firma digitale e caricarlo sulla stessa Piattaforma; l'operatore economico deve verificare la coerenza sulla percentuale di ribasso offerto inserito nel "Documento d'offerta" generato automaticamente da Sintel e quello indicato nel modello di cui al precedente comma 2. Nel caso di differenza tra la percentuale di ribasso offerta inserita in piattaforma e nel modello di cui al precedente comma 2, ai fini della graduatoria stilata dalla piattaforma, farà fede la percentuale di ribasso indicata nel modello di cui al precedente comma 2.

17.2. Offerta di riduzione sul tempo

1. Non è prevista la riduzione del tempo sulle lavorazioni.

18. Capo 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 7, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati.

Macroelementi	riferimenti		pesi
	esposizione	valutazione	
Offerta tecnica	16	18.2	70
Offerta economica: ribasso del prezzo	17.1	18.3	30
Totale			100

2. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, è prevista la verifica della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ovvero il punteggio totale sia pari o superiore a 80 (ottanta). A tale scopo:

- a) la condizione di cui al presente comma trova applicazione esclusivamente in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 3 (tre);
- b) la verifica della congruità avviene con le modalità di cui al **Capo 24**;
- c) la soglia di cui al presente comma è calcolata prima dell'eventuale riparametrizzazione delle offerte di cui al punto 18.2, comma 4, lettera a).

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

1. Gli elementi di valutazione:

- a) sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, come segue:

n.	Elementi (e sub-elementi)	sub-pesi	pesi
A	Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un progetto analogo		38
A.1	Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnico in materia di restauro architettonico, ingegneristico e di tutela/conservazione del bene storico monumentale	10	
A.2	Grado di pertinenza, analogia, omogeneità dell'intervento progettato rispetto all'intervento oggetto di affidamento	10	
A.3	Grado di pertinenza, analogia e omogeneità dei servizi prestati dall'Offerente rispetto all'intervento oggetto di affidamento	8	
A.4	Livello di connessione e coinvolgimento dell'Offerente nella redazione della progettazione presentata	5	
A.5	Ambiente normativo e tecnico storico del contesto della progettazione rispetto all'attualità, grado di obsolescenza storica della progettazione	5	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione		20
B.1	Tematiche che caratterizzano i servizi e perseguitamento degli obiettivi, e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento da progettare, efficacia della metodologia di approccio	8	
B.2	Originalità e innovazione in materia di restauro architettonico, ingegneria strutturale e impiantistica, anche in termini di tutela del bene storico	8	
B.3	Interazione con la committenza e con terzi nelle diverse sedi	2	
B.4	Soluzioni per la percezione e conoscenza del progetto e della individuazione delle obbligazioni contrattuali del futuro aggiudicatario dei lavori	2	

C	Consistenza, qualità e risorse umane e strumentali del gruppo di lavoro	10
C.1	Coerenza ed esperienza del gruppo di lavoro con l'obiettivo della progettazione anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche	4
C.2	Integrazioni del gruppo di lavoro con professionalità ulteriori anche multidisciplinari per migliorare gli obiettivi progettuali	4
C.3	Risorse strumentali da utilizzare	2
D	Possesso di certificazioni riconosciute nell'Unione europea	2
D.1	Certificazione di garanzia della qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015	2
	SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica	70

- b) la valutazione dell'**Offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, suddivisi in sub-elementi, elencati al punto 18.1, lettera a), in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella busta di cui al Capo 16, ed è basata sui criteri descritti nel seguito.

18.1.1. Specificazione dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica.

Elemento A: Qualità progettuale

- Sub. A.1: la rilevanza del progetto, valutata nel complesso, rispetto agli obiettivi perseguiti dalla progettazione in affidamento, sotto i diversi profili, tecnico in materia di restauro architettonico, ingegneristico e di tutela/conservazione del bene storico monumentale, economico, prestazionale, anche tenuto conto della destinazione finale della progettazione;
- Sub. A.2: il più elevato grado, nell'ordine, di omogeneità, pertinenza o analogia dell'intervento progettato rispetto all'intervento oggetto di affidamento, anche sotto l'aspetto della molteplicità della tipologia delle singole componenti dell'intervento (categorie, destinazioni funzionali, categorie di identificazione) e sotto l'aspetto della rilevanza economica e dimensionale;
- Sub. A.3: il più elevato grado, nell'ordine, di omogeneità, pertinenza o analogia dei servizi svolti nell'intervento progettato rispetto all'oggetto del presente affidamento, anche sotto l'aspetto della molteplicità delle prestazioni inerenti la progettazione e l'esecuzione e la presenza di specificità delle azioni connesse con la destinazione contrattuale dell'intervento da affidare;
- Sub. A.4: il più elevato grado di coinvolgimento dei professionisti oggi presenti all'interno dell'Offerente, nelle prestazioni di cui ai punti sub. A.1, sub. A.2 e sub A.3, privilegiando nell'ordine, il coinvolgimento complessivo, il grado di responsabilità assunta a suo tempo, la conclusione favorevole della progettazione mediante la successiva esecuzione senza contenzioso nel quale il progettista sia stato soccombente;
- Sub. A.5: la miglior connessione storica tra il periodo di progettazione e l'attualità, sia sotto il profilo delle norme applicate a suo tempo e applicabili oggi che sotto il profilo dell'evoluzione tecnica privilegiando la progettazione più recente e più aggiornata rispetto alle tecniche oggi disponibili e alla normativa oggi applicabile.

Elemento B: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione

- Sub. B.1: la più complete e pertinenti tematiche che l'Offerente ritenga di rilevare nell'ambito della progettazione in affidamento, anche in relazione a problematiche specifiche (ingegneristiche, impiantistiche, ambientali, economiche) che ritenga di individuare e, conseguentemente le più efficaci misure per minimizzarle, ridurle e superarle; anche in riferimento alla apprezzabile certezza della tempestività dell'esecuzione (sia dei successivi livelli di progettazione che della realizzazione);
- Sub. B.2: le più originali e innovative, fatta salva la loro efficienza, credibilità e disponibilità, soluzioni sotto i profili ingegneristici (strutturali e impiantistici) nonché sotto il profilo del restauro, della tutela e della conservazione del bene storico;
- Sub. B.3: la migliore funzionalità e razionalità della tenuta dei rapporti con la Stazione appaltante, le sue strutture tecniche e i suoi incaricati (verificatori, RUP, titolari delle attività di supporto), nonché di eventuali autorità o soggetti esterni cointeressati o in qualche modo all'obiettivo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, titolari degli atti di assenso, titolari dei servizi pubblici a rete,

- ecc.); la maggior disponibilità in tal senso anche mediante innovativi mezzi di comunicazione che rappresentino lo stato di avanzamento dell'iniziativa progettuale;
- Sub. B.4: le più efficienti soluzioni affinché gli atti progettuali e gli elaborati prodotti, siano pienamente percepibili e conoscibili dai futuri operatori coinvolti (realizzatori dei lavori, gestori e manutentori degli impianti) con l'obiettivo di evitare errori, contenziosi e altre patologie che possono dipendere dalla progettazione.

Elemento C: Consistenza, qualità e risorse umane e strumentali del gruppo di lavoro

- Sub. C.1: coerenza ed esperienza, anche curriculare, dei tecnici operativi nella disponibilità dell'Offerente, specializzati nelle attività previste dall'intervento e da utilizzare nella progettazione e nella predisposizione della documentazione progettuale, multidisciplinarietà, con particolare riferimento a tecnici specialisti in restauro architettonico, in impianti tecnologici, in strutture e professionisti antincendio;
- Sub. C.2: integrazione del gruppo di lavoro con professionisti ulteriori, oltre a quelli richiesti dagli atti di gara, specializzati per la tutela e conservazione dell'immobile esistente, al fine di valorizzare il bene culturale anche in relazione al riuso dello stesso e migliorare gli obiettivi progettuali;
- Sub. C.3: la più adeguata dotazione strumentale da impiegare nello svolgimento del servizio, sia hardware che software, con apprezzamento di interconnessioni dirette con la Stazione appaltante, di formati aperti, di facile reperibilità e liberamente editabili; l'utilizzo di metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element); la disponibilità di una più efficiente e incisiva strumentazione eventualmente necessaria per indagini, ispezioni e controlli dei materiali, anche con carattere di invasività o da svolgere con mezzi meccanici; le migliori e più adatte risorse strumentali per l'esecuzione del servizio, sia in termini di hardware che di software, la loro condivisibilità con la Stazione appaltante, nei limiti dell'autonomia professionale e contrattuale del progettista;

Elemento D: Possesso di certificazioni riconosciute nell'Unione europea

- Sub. D.1: Certificazione di garanzia della qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015;

18.1.2. Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica

1. I criteri di cui al punto 18.1.1, sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:
 - a) la valutazione tende a privilegiare le **Offerte tecniche**:
 - maggiormente significative sotto i diversi profili;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dei singoli elementi che la compongono;
 - b) nell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che sono la mera ripetizione o inutile ridondanza:
 - della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze e degli impegni dell'Offerente;
 - della disciplina tecnica prevista dalla documentazione posta a base di gara o che non apportano alcun contributo di miglioramento rispetto a quest'ultima;
 - c) nell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che non sono riferiti né connessi ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 18.1, a prescindere dal valore intrinseco di quanto offerto.
2. Nella valutazione sono previlegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un rapporto ottimale tra la sintesi e la chiarezza e la completezza della rappresentazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5123; conformi: T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 21 dicembre 2016, n. 1055; T.A.R. Campania, Salerno, 26 ottobre 2017, n. 1546, non appellate; Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967), nel senso che:
 - a) influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza o la cui mole sia idonea a intralciare

- o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;
- b) al contrario, la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e la completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente suscettibili di ponderazione e consapevolezza.

18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

1. L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

- a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce un grado di preferenza tramite un valore numerico da 1 (uno) a 6 (sei), con il metodo del «**confronto a coppie**» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2, per quanto non diversamente disposto dal presente punto, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per ciascun sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di «matrice triangolare alta» o «matrice triangolare superiore» come dallo schema che segue:

	Offerenti	B	C	D	E	n-1	n
A							
B							
C							
D							
E							
n-1							
n							

- b) il grado di preferenza attribuito a ciascun confronto è espresso con uno dei seguenti valori:
- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
 - 5 in caso di preferenza grande,
 - 4 in caso di preferenza media,
 - 3 in caso di preferenza piccola,
 - 2 in caso di preferenza minima;
 - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
 - nel caso in cui un offerente abbia omesso un sub-elemento di valutazione, oppure il sub-elemento offerto sia inammissibile, sempre che non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera **Offerta tecnica** ai sensi del punto 15.3, tale sub-elemento non è valorizzato e all'elemento o al sub-elemento dell'offerta posta a confronto nella coppia in esame è attribuito il grado di preferenza che esprime il valore massimo di 6 (sei);
- c) in luogo del confronto a coppie di cui alle lettere a) e b), se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 4 (quattro), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, o superiore a 10 (dieci), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall'eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento di valutazione che costituisce l'elemento è attribuito un valore numerico, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta / miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	0,0	nessuna proposta o proposta irrilevante

- d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è individuato un coefficiente costituito dalla somma (oppure dalla media) dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo valore complessivo ottenuto dal sub-elemento.
2. A ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi è assegnato un punteggio specifico costituito dal prodotto del coefficiente di cui alla lettera d), per il relativo sub-peso di cui al punto 18.1, secondo la formula:

dove:	$C(a)_i = \text{subpeso} \times (P_i / P_{\max})$
$C(a)_i$	è il punteggio relativo al sub-elemento (i) in esame;
P_i	è la media (o la somma) dei punteggi attribuiti dai commissari del sub-elemento in esame;
P_{\max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento tra tutte le offerte;
subpeso	è il peso nella misura prevista e attribuibile al sub-elemento in esame;

- a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;
- b) se in relazione a un elemento, suddiviso in sub-elementi nessuna offerta ottiene come punteggio il valore del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 18.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
3. In deroga ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1 e 2, a ciascuno dei sub-elementi di valutazione di cui al criterio «D», il punteggio è attribuito:
- a) in misura intera se possedute dall'Offerente singolo;
 - b) nelle Forme aggregate in misura intera se la condizione ricorre per tutti gli Operatori economici che ne fanno parte, in misura dimezzata se ricorre almeno per l'Operatore economico mandatario o che assume la parte prevalente delle prestazioni;
 - c) agli Offerenti in forma di consorzio stabile deve ricorrere per il consorzio o per tutti i consorziati; se in forma di consorzi di cooperative o imprese artigiane solo se ricorre per il Consorzio.
4. All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al comma 2, lettera b); se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara la predetta **Offerta tecnica**, non è effettuata alcun'altra riparametrazione, in quanto la concorrente, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto, i punteggi dell'**Offerta tecnica** restano quelli risultanti dalla somma dei punteggi dei singoli elementi.

18.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica (peso 30)

1. L'elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sull'importo assoggettato a ribasso, come definito al Capo 3), comma 4, lettera e) espresso con le modalità di cui al Capo 17, è valutato secondo il metodo di calcolo, di natura non lineare, indicato all'articolo 2-bis, dell'Allegato I.13 del Codice, con l'applicazione del coefficiente α pari a 0,2, applicando la seguente formula:

dove:	$\begin{array}{ll} \text{per } Ri \leq R_{med} & PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} * X \\ \text{per } Ri > R_{med} & PE_i = X \end{array}$
PE_i	è il punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
R_i	Ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
R_{med}	Media ribassi offerti;
α	Coefficiente pari a 0,20;
X	Punteggio offerta economica, con valore pari a 30.

2. A causa delle caratteristiche della piattaforma Sintel è possibile che il portale non supporti ancora il calcolo mediante la formula di cui sopra, pertanto in tal caso la graduatoria calcolata automaticamente da Sintel non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura in quanto verrà calcolata offline dalla Stazione Appaltante applicando la formula per l'attribuzione del punteggio economico sopra descritta. In questo caso la graduatoria valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura sarà comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

18.4. Attribuzione dei punteggi totali e formazione della graduatoria

1. Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 18.2, comma 4 e il punteggio ottenuto dall'Offerta economica di cui al punto 18.3. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.
2. Si precisa che:
 - a) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
 - b) ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.
3. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, sono considerate anormalmente basse le offerte che:
 - a) presentano sia i punti relativi al prezzo, che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione diversi dal prezzo, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre); nel caso di specie tale condizione si verifica quanto l'Offerta sul prezzo raggiunge o supera il punteggio di 24 (pari a 4/5 di 30) e, contemporaneamente, la somma di tutti gli altri elementi diversi dal prezzo raggiunge o supera il punteggio di 56 (pari a 4/5 di 70);
 - b) possono ritenersi tali in base ad elementi specifici nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

19. Capo 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
 - b) è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2; le Offerte economiche di cui al punto 18.3 e la formazione della graduatoria di cui al punto 18.4, trattandosi di operazioni meramente aritmetiche e vincolate, senza apprezzamenti tecnici, possono essere devolute al RUP anche senza la presenza della Commissione giudicatrice;
 - c) dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2, sono resi note le generalità dei componenti della Commissione giudicatrice, corredata dal curriculum di ciascuno di essi, mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice;
2. In deroga a quanto previsto ai punti 18.1 e 18.2, in presenza di una sola offerta ammessa, in ragione della oggettiva impossibilità di procedere a confronti competitivi e all'assenza di controinteressati; la Commissione giudicatrice può limitarsi a valutare se l'Offerta tecnica sia ammissibile, nel senso di non incompatibile con le condizioni già poste a base di gara o peggiorativa delle stesse. In tal caso:
- a) non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
 - b) la verifica di cui al Capo 23 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui al punto 18.4, comma 3, lettera b).

20. Capo 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) fatti salvi i casi di cui alla lettera b), tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica con le modalità di cui al comma 2**, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub-procedimenti;
 - b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il responsabile del seggio di gara può disconnettere i soggetti collegati alla Piattaforma o far allontanare i presenti, estranei al seggio di gara, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articoli 94 e 95, del Codice dei contratti o agli aspetti di riservatezza richiamati al punto 25.2, comma 2, lettera b);
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
 - c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
 - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sulle **Offerte tecniche** di cui al Capo 16;
 - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 24;
 - d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
 - e) nei casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
 - f) nell'esame delle **Offerte tecniche** di cui al Capo 16, una seduta riservata può essere articolata in più sessioni qualora sia necessario provvedere mediante interruzioni e riprese nello stesso giorno oppure nell'arco di più giorni distinti;
2. Per seduta pubblica si intende la seduta tramite la Piattaforma telematica alla quale possono accedere gli Operatori economici già identificati sulla stessa, nonché alla presenza fisica degli Offerenti o loro rappresentanti o delegati che abbiano preannunciato la loro presenza con le modalità di cui al punto 3.2.
3. Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), delle Premesse, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 3.2, almeno 3 (tre) giorni di anticipo di calendario, dei quali almeno 1 lavorativi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di ammissione sono esclusi:
- a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Premesse, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;
 - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
 - b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, qualora tali condizioni emergano senza la necessità di consultare la documentazione amministrativa e le offerte.

21. Capo 21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6, necessari alla partecipazione, nonché ad ogni altro adempimento richiesto dagli atti di gara.

2. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al comma 3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
 - a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi del punto 13.2 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
 - b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente espoto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice dei contratti o dal disciplinare di gara, oppure hanno espoto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
 - c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - Motivi di esclusione di cui al Capo 5, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carente di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carente dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi, fatte salve eventuali disposizioni di legge;
 - assenza o carente dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
 - e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione.
3. Il seggio di gara provvede altresì ad escludere gli Offerenti che:
 - a) non hanno dichiarato di impegnarsi all'accettazione e alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2.1.1, comma 1, lettera d), ai sensi del punto 5.7, comma 2;
 - b) non hanno prestato la dichiarazione obbligatoria di responsabilità di cui al punto 5.7, comma 3;
 - c) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione secondo quanto previsto al punto 12.1.
4. Sono comunque esclusi gli Offerenti:
 - a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1;
 - b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
 - c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
 - d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice dei contratti o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal disciplinare di gara;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
5. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:

- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
 - b) ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante comunicazione agli Offerenti esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
 - c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta la busta amministrativa non deve contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta di cui ai Capi 16 e 17.

22. Capo 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22.1. Gestione delle Offerte tecniche

1. Senza soluzione di continuità con le ammissioni oppure con differimento ad altra data e ora, di cui al Capo 20, comma 3, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:
 - a) la Commissione giudicatrice:
 - procede, in **seduta pubblica** all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accettare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
 - dichiara chiusa la seduta pubblica.
 - b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice:
 - a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
 - b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati senza indugio dopo il consulto e averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16, del Codice dei contratti;
 - c) sono escluse le offerte mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - d) sono altresì escluse le offerte:
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.3, oppure che rappresentano una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
 - peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
 - in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive.
3. La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:
 - a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
 - b) ad effettuare le operazioni di cui al punto 18.1 e al punto 18.2 fino e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
 - c) se vi è una sola Offerta ammessa, trova applicazione la disciplina di cui al Capo 19, comma 2.

22.2. Apertura delle Offerte economiche

1. La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 22.1, comma 3, relativo alle sole **Offerte tecniche**; quindi, procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
 - c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
 - d) ad accettare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
 - e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al comma 2.
2. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione del punto 17.1, comma 5;
 - b) che non contengono l'indicazione del ribasso di cui al Capo 17, oppure contengono l'indicazione di un ribasso nullo (pari a zero) o un aumento rispetto al prezzo a base di gara.
3. Sono altresì escluse le offerte:
- a) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
 - b) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o la commistione di interessi tra più Offerenti ai sensi del comma 1, lettera d);
 - c) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti prove per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

23. Capo 23. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

23.1. Disciplina della verifica

1. Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 18.4, comma 3, si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:
 - a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 23.2;
 - b) assegna un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
 - c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 19 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
 - d) verifica, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
 - e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del comma 2;
 - f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
 - g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso al supplemento di istruttoria di cui alla presente lettera g);
 - h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma 2, non possono essere prese in considerazione;
 - i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.
2. La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è oggetto di provvedimento del RUP, che dispone sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta. Con tale provvedimento si dispone quanto segue:
 - a) se la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 18.4, risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
 - b) se la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 18.4, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
 - c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta giudicata non anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 24;
 - d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
 - e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 70, comma 4, lettera d), e 110, comma 5, del Codice dei contratti.

23.2. Contenuto delle giustificazioni

23.2.1. Contenuto specifico delle giustificazioni

1. Le giustificazioni, obbligatoriamente sottoscritte con le modalità previste per l'offerta economica, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni che dimostri nel dettaglio eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta. Le giustificazioni:

- a) sono soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante e devono riguardare:
- l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
 - l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice dei contratti;
- b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
- basate su prezzi proposti in contratti di forniture, noleggi o prestazioni di terzi, che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono ammesse le giustificazioni che:
- non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
2. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- a) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - b) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - c) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione dell'Operatore economico;
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d) a un ragionevole utile d'impresa.
3. Le giustificazioni devono tener conto dei diversi oneri e costi che l'Offerente deve affrontare per l'attuazione delle misure, degli adempimenti e degli scostamenti, rispetto alla base di gara, previsti dalla propria Offerta tecnica, eventualmente sviluppando un computometrico estimativo di tali misure, adempimenti e scostamenti, nell'ambito della documentazione di cui al comma 1, effettuato secondo i criteri contabili ed economici utilizzato dal progetto posto a base di gara.
4. Fermo restando la previsione di cui al punto 25.2, comma 2, se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso da parte di terzi, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere redatte e presentate con i contenuti e sono trattate analogamente alle previsioni del punto 16.3, comma 4.

23.2.2. Giustificazioni in materia di costo della manodopera (qualora richiesta)

1. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'effettiva condizione contrattuale dell'Offerente, con riferimento al costo del personale:
 - a) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali e aziendali di pertinenza;
 - b) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
 - c) anche qualora coerenti con le condizioni di cui alla lettera a), non sono altresì ammesse:
 - in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti.
2. Devono individuare i ai minimi salariali retributivi applicati, con riferimento alle apposite tabelle previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti, dimostrando chiaramente le giustificazioni degli eventuali scostamenti, ai fini dell'articolo 41, comma 14, secondo periodo, del medesimo Codice.

24. Capo 24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

24.1. Aggiudicazione

24.1.1. Adempimenti preliminari

1. Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:
 - a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e, all'esito positivo di tale verifica, provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera b);
 - b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione, in assenza di provvedimenti ostantivi, la proposta si intende approvata, fatto salvo quanto previsto al punto 24.1.2 in materia di aggiudicazione;
 - c) richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 105 e allegato II.8, del medesimo Codice dei contratti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 100 del medesimo Codice dei contratti;
 - d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante FVOE 2.0 di cui alla delibera del Consiglio di ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 (un G.U. n. n. 151 del 30 giugno 2023), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 99 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
 - e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità di cui alle lettere c) e d) effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
2. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante.
3. In ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei Motivi di esclusione e, in caso di verifica negativa:
 - a) se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - b) revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - c) procede alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alle lettere a) o b).
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera. Tale verifica può essere assorbita dagli adempimenti di cui al Capo 23, qualora soddisfatta favorevolmente ai sensi del punto 23.2.2, comma 2.
5. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

24.1.2. Provvedimento di aggiudicazione e conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione:
 - a) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;

- b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso Codice dei contratti, diventa efficace solo dopo la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5, del possesso dei requisiti di selezione di cui al Capo 6 e della veridicità delle dichiarazioni presentate a tale scopo, in relazione all'aggiudicatario;
 - c) può essere negata, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 27, comma 4, e 111 del medesimo Codice dei contratti.
2. L'aggiudicazione, comunicata a tutti gli Offerenti che hanno presentato offerta, non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto.
3. L'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario:
- a) costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluiscere nel progetto esecutivo, ai sensi del comma 2, anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
 - b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'**Offerta tecnica** di cui alla precedente lettera a);
 - c) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica**, così come sono insensibili al progetto esecutivo da redigere da parte dell'aggiudicatario e da approvare da parte della Stazione appaltante, pertanto l'importo contrattuale, i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni e i rapporti economici tra le parti non tengono e non possono essere modificati in ragione degli eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.
4. La Stazione appaltante può ordinare all'aggiudicatario di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del predetto articolo del Codice dei contratti, e anche prima della verifica dei requisiti di cui al comma 1.
5. Adottato il provvedimento di aggiudicazione, anche nel caso non sia stato comunicato agli offerenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, trova applicazione l'articolo 108, comma 12, del Codice dei contratti, per cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dei calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

24.1.3. Codici di comportamento e provvedimenti per la trasparenza

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. L'aggiudicatario deve sottoscrivere per accettazione gli atti di cui al punto 2.1.1, comma 1, lettera e), che costituiscono parte integrante del contratto anche se non materialmente uniti allo stesso.

24.2. Stipula del contratto

1. Fermo restando quanto previsto al punto 24.1, il contratto:

- a) non può essere stipulato prima:
 - che venga disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti;
 - dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3, del Codice dei contratti, ovvero 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al

- punto 24.1.2, comma 2;
- dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del Codice antimafia, acquisita con le modalità di cui alle predette norme; resta fermo che in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato Codice antimafia;
- b) ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del Codice antimafia, in luogo della documentazione di cui alla lettera a), è sufficiente una delle seguenti iscrizioni:
- nella white list;
- nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016;
- c) è stipulato, in assenza di motivi ostativi:
- entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e corredata di apposita motivazione;
- a pena di nullità in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante con spese a carico dell'operatore aggiudicatario. Si precisa, a titolo informativo, che gli oneri accessori calcolati sull'importo a base di gara per i servizi di progettazione — fatti salvi gli adeguamenti derivanti dal ribasso d'asta — sono stimati in circa € 1.390,00 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro e € 120,00 per imposta di bollo;
- d) deve prevedere per tutti gli Operatori economici coinvolti nella filiera, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 25.1.
2. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:
- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) se trattasi di Operatore economico in forma di società di capitali, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- c) a provare alla Stazione appaltante di essere titolare di una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale e i rischi connessi.
- d) depositare, se costituito in Forma aggregata, l'originale o la copia autenticata del provvedimento di costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, mediante atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei contratti;
- e) a depositare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva, nella misura prevista dal comma 1 dello stesso articolo, con le modalità e alle condizioni di cui alla predetta norma e all'articolo 117, commi 2, 3 e 4, del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo 1.2 del decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in quanto applicabile.
3. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine di cui al comma 2, a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, compresa l'imposta di bollo sugli atti contrattuali come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario e non oggetto di ripetizione.
4. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al comma 2 o al comma 3, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dell'aggiudicatario; è fatto salvo il risarcimento di

ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito a una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al classificato successivo in graduatoria subentrante per scorrimento della medesima.

5. L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

25. Capo 25. ALTRE CONDIZIONI

25.1. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario del contratto:
 - a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
 - b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
 - c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;
 - d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o subaffidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata;
 - e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al punto 26.1.2 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:
 - a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
 - b) in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

25.2. Accesso agli atti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei contratti e dall'articolo 21 della Direttiva, l'accesso agli atti del procedimento di gara è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) tempestivamente agli Offerenti esclusi, limitatamente alle esclusioni per cause riconducibili al Capo 5, ai requisiti di selezione di cui al Capo 6 o per la violazione di clausole che la documentazione di gara sono definite come escludenti dalla partecipazione;
 - b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all'esclusione, entro 5 (cinque) giorni dalla conoscenza del provvedimento che ha disposto l'esclusione;
 - c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

2. In deroga al comma 1, in applicazione del punto 2.4.1, comma 2, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti e dell'articolo 21 della Direttiva:
- a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.3, comma 4;
 - b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 23.2.1, comma 4;
 - c) l'omissione sin dall'origine della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, ai sensi del punto 2.4.1, comma 2, mallevando la Stazione appaltante dalla responsabilità per l'ostensione degli atti;
 - d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b):
 - sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei soggetti che hanno chiesto l'accesso e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
 - sono considerate inesistenti se palesemente generiche, apodittiche o mere formule di stile.
3. La limitazione di cui al comma 2 non trova applicazione agli atti richiesti dai controinteressati richiedenti l'accesso ai soli fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
4. Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:
- a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
 - b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
 - c) i soggetti ammessi alle sedute pubbliche, se rappresentanti legali o direttori tecnici degli Offerenti risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
 - d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici;
 - e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 23 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
 - f) nei verbali, le condizioni soggettive di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, oggetto di esame di ammissione o di verifica, devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla norma, è effettuata mantenendo i predetti "omissis" che possono essere rimossi a favore degli interessati o dei controinteressati esclusivamente se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

25.3. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, in breve «**GDPR**») e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 (in breve «**Codice della privacy**»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:
- a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;
 - b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati o delegati dal titolare del trattamento;
 - c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte dell'interessato a conferirli comporta

- la non ammissione al procedimento di gara;
- d) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
 - e) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, quale titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante, è individuato un soggetto con le modalità previste dall'ordinamento interno di questa, che può affidarne il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2;
 - f) sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili.
2. I dati personali conferiti o in altro modo acquisiti, possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento; in particolare:
- a) possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso;
 - b) i dati relativi a procedimenti sanzionatori o relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui rispettivamente agli articoli 2-sexies, comma 2, lettera q), o 2-octies, comma 3, del Codice della privacy, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018.

26. Capo 26. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

26.1. Risoluzione delle controversie

1. Le controversie in materia di scelta del contraente e di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, indirizzo internet <https://www.giustizia-amministrativa.it>, come segue:
 - a) il termine di cui alla lettera b), per la notificazione del ricorso, decorre:
 - dalla data di indizione della gara, come definita all'articolo 5, comma 3, lettera a, delle Premesse, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, resi noti con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato rispettivamente contro l'esclusione o contro l'aggiudicazione.
 - b) il ricorso deve essere notificato alla Stazione appaltante, nonché ad almeno uno dei controinteressati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza di cui alla lettera a);
 - c) il ricorso deve essere depositato presso l'autorità giurisdizionale amministrativa entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni;
2. Le controversie in materia di contratto e di esecuzione del medesimo, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera d), numero 2), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice antimafia, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

26.2. Riserva di aggiudicazione

1. La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
 - a) di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
 - b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice dei contratti, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - c) di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
 - fuori dal caso di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile;
 - nel caso pervengano, in capo all'aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o uno o più requisiti di selezione di cui, rispettivamente, agli articoli 94 e 95 o all'articolo 100 del Codice dei contratti.

Sondrio, 04 febbraio 2026

Il dirigente delegato dal RUP

Livio Tirone

Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:

- **a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**
- **b) DGUE: modello del DGUE specifico per la presente gara (Punto 15.2)**
- **c)-DGUE: DGUE modalità digitale disponibile sulla piattaforma MIAP di SINTEL (Punto 15.2)**
- **d) Patto di integrità**
- **e) Modello Offerta**
- **f) Schema di calcolo dei corrispettivi (Capo 3, commi 2 e 3)**